

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
AIMI: Ribasso prezzo delle macchine agricole. (3048)	2570	CAPONI: Sul richiamo per scarso rendimento di operai della Terni di Spoleto (Perugia). (5254) 2580
ALBERTINI: Classifica in montano del comune di Vignone (Novara). (6767)	2571	CINCIARI RODANO MARIA LISA: Sul trasferimento della Purfina di Roma. (4606) 2580
ALMIRANTE: Benefici di legge nelle promozioni dei marescialli e brigadieri forestali. (6886)	2571	COLITTO: Sul concorso per immissione dei supplenti a posti di ufficiale negli uffici locali postali. (4274) 2581
AMICONI: Utilizzazione acque del Biferno. (2736)	2571	COLITTO: Sulla nomina a titolare di agenzia postale degli aspiranti sprovvisti di titolo di studio. (5702) 2582
AMICONI: Sgravi fiscali per contributi agricoli nel basso Molise. (5457)	2573	COLITTO: Tramutamento al portatore dei certificati nominativi per riscatto polizze dei combattenti della guerra 1915-18. (6553) 2582
ARENELLA: Apertura ospedale « Rizzoli » di Ischia (Napoli). (6462)	2574	COLITTO: Esenzione dall'I. G. E. delle somme risarcite per furto di merce depositata. (6559) 2583
ARENELLA: Rivalutazione soprapaga ai componenti la banda delle guardie di finanza. (6812)	2574	COLITTO: Costruzione strada Colletorto-Occhito (Campobasso). (6567) 2584
AUDISIO: Indennità d'esproprio per costruzione strada militare Piano di Quinto-Ponte Bernardo (Cuneo). (5611)	2574	COSSIGA: Sul collocamento in congedo dei sottufficiali dei carabinieri trattenuti in servizio. (6661) 2584
AUDISIO: Ricorso per reversibilità pensione di guerra a Caprioli Gatti Antonia. (6532)	2575	CUTTITTA: Licenza straordinaria agli ufficiali di complemento trattenuti in servizio. (6383) 2585
BARDANZELLU: Nuove navi per linee marittime della Sardegna. (6733)	2575	DANIELE: Liquidazione indennità per espropri e trasformazioni fondiarie. (6625) 2585
BARTOLE: Sull'inquinamento delle acque del Panaro (Modena). (6515)	2576	DEL GIUDICE: Promozioni dei funzionari della Ragioneria generale dello Stato. (6729) 2586
BIMA: Sull'esportazione di pelli grezze. (6538)	2576	DE MARZI: Quote provinciali d'ammasso granario. (5298) 2586
BONINO: Rete telefonica automatica in Tremestieri, Granzilli, Mortelle (Messina). (5995)	2577	DE MARZI: Regime daziario sull'importazione di prodotti zootecnici. (6665) 2587
BONINO: Ampliamento rete telefonica di Messina. (5996)	2577	DE MICHELI VITTURI: Attività delegazione italiana nella commissione mista italo-jugoslava. (6750) 2587
BONINO: Ampliamento rete telefonica nel messinese. (5997)	2578	GOMEZ D'AYALA: Riscossione imposta consumo sui fiori del mercato napoletano. (5795) 2587
BONINO: Orario continuativo nei posti telefonici dei villaggi di Messina. (5999)	2578	GRILLI GIOVANNI: Per adeguamento aggi di riscossione alle ditte appaltatrici delle imposte di consumo. (5850) 2588
BRIGHENTI: Sullo sfratto alla F. I. O. M. di Dalmine (Bergamo). (5350)	2578	GULLO: Trasformazione agraria nel silano. (5989) 2588
CALASSO: Vertenze tra coloni e subconcedenti della tenuta Rauccio in agro di Lecce. (5900)	2579	
CALVI: Sul licenziamento di personale tecnico del comitato U. N. R. R. A.-Casas. (6333)	2579	

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

	PAG.		PAG.
INVERNIZZI: Addebiti agli utenti della Viz- zola per manomissione contatori. (5995)	2589	SCIORILLI BORRELLI: Indennità per lavoro straordinario al personale della corte d'appello de L'Aquila. (6876)	2599
INVERNIZZI: Iscrizione alla cassa previdenza enti locali di dipendenti dall'azienda elettrica milanese. (6792)	2589	SPONZIELLO: Pensione a Protopapa Rocco. (6158)	2599
LUCIFREDI: Situazione aziende I. R. I. di Genova. (482)	2590	SPONZIELLO: Rinnovo pensione a Mario Le- fons. (6381)	2599
MAGLIETTA: Sull'iscrizione alla camera di commercio degli appaltatori del servizio di nettezza urbana in Maddaloni (Ca- serta). (4734)	2590	VERONESI: Esortazioni del <i>Bollettino del mondo giudiziario</i> a petizioni per siste- mazione ruoli organici. (6303)	2599
MAGLIETTA: Migliore assetto provvisorio degli uffici postali nella stazione centrale di Napoli. (5633)	2590	VIDALI: Provvedimenti per crisi nelle azien- de I. R. I. triestine. (1033)	2600
MAGLIETTA: Per la realizzazione di un'aero- stazione in Napoli (5828)	2591	VIDALI: Riconoscimento di comuni mon- tani nel Territorio di Trieste. (6250)	2601
MAGNO: Sospensione contributi di bonifica nel comprensorio garganico. (4463)	2591	VILLA GIOVANNI ORESTE: Assegnazione gra- no gratuito nella provincia di Asti. (6530)	2601
MANCINI: Ospedale in San Giovanni in Fiore (Cosenza). (5814)	2591	VILLA GIOVANNI ORESTE: Provvidenze nei comuni dell'astigiano danneggiati dallo straripamento del Tanaro. (6531)	2601
MAROTTA VINCENZO: Valutazione servizi di- scontinui dei salariati dello Stato. (6026)	2591		
MERLIN ANGELINA: Sui licenziamenti nel- l'I. N. A. (629, già orale)	2592		
MISEFARI: Ventilato trasferimento degli archivi notarili di Palmi e Locri (Reggio Calabria). (4627)	2593		
MONASTERIO: Manutenzione del canale Fo- caciucci (Brindisi). (6322)	2593		
MOSCATELLI: Sulla sospensione della ferrovia Stresa-Mottarone (Novara). (6438)	2594		
MUSTO: Dissodamento terreni demaniali del bosco di Gravina di Puglia (Bari). (5574)	2594		
MUSTO: Per adeguamento aggr di riscossione alle ditte appaltatrici delle imposte di consumo. (5630)	2595		
NICOLETTO: Sulla vendita dell'immobile « Cinema Italia » di Gavardo (Brescia). (6724)	2595		
POLANO: Grano assegnato alle province sar- de. (6549)	2596		
POLANO: Sulla radioattività atmosferica. (6803)	2596		
PUCCI ANSELMO: Situazione produttiva e lavorativa dell'azienda « Montevaso » di Chianni (Pisa). (5786)	2596		
ROBERTI: Sul collocamento in congedo degli ufficiali di complemento trattenuti in servizio. (6402)	2596		
SAMMARTINO: Strade poderali e di bonifica in agro di Pozzilli (Campobasso). (6248)	2597		
SANTI: Sull'autenticazione di documenta- zioni per ammissioni ai pubblici con- corsi. (5053)	2597		
SCALIA: Scuola per infermieri nell'ospedale Vittorio Emanuele II di Catania. (6804)	2598		
SCARASCIA: Agevolazioni fiscali agli utenti di piccoli impianti di aerogeneratori e di gruppi elettrogeni. (5654)	2599		

AIMI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali interventi si intendono operare, in conformità al programma di Governo, per determinare una congrua diminuzione del prezzo delle macchine agricole.

Rileva l'interrogante che, mentre si è addivenuti da parte delle maggiori industrie italiane alla diminuzione del prezzo delle automobili e degli autocarri, nulla è stato fatto per il settore delle macchine agricole i cui alti prezzi sono frutto non solo di elevate protezioni doganali, ma anche dei privilegi e degli incentivi che derivano dal piano dodecennale per lo sviluppo dell'agricoltura che il Parlamento sta di nuovo potenziando. (3048).

RISPOSTA. — Il Governo ha operato, in quest'ultimo periodo ed in più riprese, riduzioni daziarie nel settore delle macchine agricole.

In particolare, per i trattori a ruote fino a 7000 centimetri cubi di cilindrata il dazio del 36 per cento, vigente al 16 dicembre 1957, è stato ridotto dalla predetta data al 32 per cento e, a decorrere dal 1° gennaio 1959, è stato ulteriormente ridotto al 26 per cento.

Tale aliquota del 26 per cento costituisce, attualmente, la punta massima daziaria nel settore delle macchine agricole. In contrapposto, vi è una punta massima dal 9 per cento (8,10 per cento per le provenienze C.E.E.) costituita dal dazio vigente per le mietitrebbiatrici e per le mietitrebbiatrici.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

Per quanto concerne i prezzi all'interno si fa presente che le più importanti ditte italiane hanno aderito alle sollecitazioni ad esse rivolte ed hanno apportato riduzioni sui prezzi di vendita delle macchine agricole.

Si fa presente, inoltre, che per altri modelli, per i quali il prezzo è rimasto invariato, sono state migliorate notevolmente le caratteristiche costruttive (in particolare è stato apportato un aumento di potenza), il che rappresenta, in concreto, un alleggerimento del prezzo.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

ALBERTINI E MOSCATELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che la commissione censuaria centrale ha escluso il comune di Vignone (Novara) dall'elenco dei comuni montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, motivando tale esclusione con la mancanza delle caratteristiche richieste circa l'altimetria.

Siccome il territorio di detto comune è tutto montagnoso e impervio e ha tutte le caratteristiche di reddito, ecc., per poter beneficiare della inclusione nell'elenco dei comuni montani, si interroga il ministro per chiedergli se non ritenga di intervenire presso la commissione per chiedere la sua inclusione nel predetto elenco ai sensi del comma 3 dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657. (6767).

RISPOSTA. — Le vigenti disposizioni di legge attribuiscono esclusivamente alla commissione censuaria centrale la compilazione e l'aggiornamento degli elenchi dei comuni montani; pertanto, nessun intervento presso l'anzidetta commissione può essere esplicato dal Ministero delle finanze.

Si osserva, tuttavia, che l'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, che sostituisce l'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, prescrive che siano considerati montani i comuni censuari situati per almeno l'ottanta per cento della loro superficie al disopra dei 600 metri di altitudine e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non sia minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile per ettaro dominicale e del reddito agrario, maggiorati del coefficiente 12, non superi le 2.400 lire.

Ora il territorio del comune di Vignone ha una quota altimetrica massima di metri 675, una quota minima di metri 258, corrispondenti ad un dislivello di metri 417, ed un red-

dito complessivo medio per ettaro censito di 2.460 lire, maggiore delle 2.400 lire prescritte.

È bensì vero che il quarto comma del citato articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, concede alla commissione censuaria centrale la facoltà di considerare montani anche quei comuni che, pur non rispondendo pienamente alle caratteristiche prescritte, presentino rispetto a quelli classificati montani pari condizioni economico-agrarie, ma di tale facoltà la predetta commissione si è avvalsa e si avvale con la dovuta discrezione, e sempre che le condizioni effettive, per quanto attiene all'altitudine ed al reddito non si discostino in modo rilevante da quelle stabilite dal legislatore, il che non si verifica nel caso del comune di Vignone.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intende disporre l'estensione dei benefici dalla legge 17 aprile 1957, articolo 3, n. 270, ai marescialli ordinari, brigadieri e vice brigadieri dei ruoli organici del corpo forestale dello Stato, in servizio anteriormente alla data del 23 marzo 1939, essendo gli stessi civili a tutti gli effetti, con conseguente stato giuridico degli impiegati civili (vedi decreto-legge 804 e legge delega). Gli interessati hanno da tempo inoltrato istanza alla direzione generale della economia montana. (6886).

RISPOSTA. — Sulla questione segnalata dall'interrogante questo Ministero, prima di adottare le proprie determinazioni in merito, ha voluto essere confortato dall'avviso del Consiglio di Stato, del quale è tuttora in attesa.

Il Ministro: RUMOR.

AMICONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere il pensiero del Governo sul problema della utilizzazione integrale, nel Molise, delle acque del Biferno — così come è richiesto dalla domanda di concessione, presentata insieme al progetto di massima, il 16 settembre 1958 dall'amministrazione provinciale di Campobasso — alla luce della seguente dichiarazione:

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici sta esaminando un piano generale riguardante l'utilizzazione delle acque del Biferno. A conclusione degli studi fatti con tutta la larghezza di mezzi di cui la Cassa ha potuto disporre, tale piano generale di utilizzazione può schematicamente essere rappresentato dai seguenti piani qualificativi: alimentazione di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

acqua potabile per 4 milioni di abitanti, irrigazione di 25 mila ettari dei quali 20.100 in Molise e 5.400 in Campania (Sannio Alifano); produzione di 156 milioni di chilovattore annui effettivi dei quali 38 milioni lungo l'asta del Biferno e 118 milioni in due centrali da costruirsi lungo l'asta dell'acquedotto campano. Il costo complessivo delle opere è previsto in circa 55 miliardi di lire. (Dal discorso tenuto ad Ischia il 9 novembre 1958, dall'onorevole Pastore, presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno).

L'interrogante ritiene doveroso fornire alcuni elementi di giudizio, onde fare più agevolmente il punto sulla questione:

1°) l'onorevole Pastore — interrogato nel luglio 1958 dai deputati molisani in merito ai lavori in corso per la trasformazione del massiccio del Matese, onde deviare dalla sorgente le acque del fiume Biferno nel versante campano — ha risposto nell'ultima decade di ottobre dichiarando che ciò « è previsto nel progetto di massima dell'acquedotto campano approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto del 6 agosto 1949 n. 1179 ». Non una parola — si badi — sulla domanda di concessione presentata dall'amministrazione provinciale di Campobasso, né in tale risposta né tanto meno nella solenne dichiarazione del 9 novembre 1958.

Ma c'è di più: fra la risposta alle interrogazioni e quest'ultima dichiarazione ha avuto luogo il dibattito che l'onorevole Pastore certamente conosceva, se non altro perché sul problema del Biferno, oltre gli interventi, sono stati presentati ben tre ordini del giorno;

2°) in tale occasione (28-31 ottobre 1958) l'onorevole Togni, rispondendo ad un intervento dell'interrogante e successivamente all'ordine del giorno all'uopo presentato (intervento ed ordine del giorno centrati su due richieste: accoglimento della domanda di concessione e sospensione dei lavori in corso per trasformazione del Matese) ebbe a dichiarare che: « per tale domanda si provvederà all'istruttoria di rito, eventualmente in concorrenza con altre domande che siano state o che vengano presentate nei termini di legge ». Non una parola, si badi, sui lavori in corso per la costruzione della galleria di attraversamento del Matese, nemmeno dopo la replica dell'interrogante al ministro dei lavori pubblici;

3°) vi è ora da sottolineare questo strano fatto: l'onorevole Pastore, cioè, ignora l'esistenza della domanda di concessione presentata il 16 settembre 1958 mentre l'onorevole Togni

ignora l'esistenza dei lavori per la trasformazione del Matese;

4°) unico elemento comune alle due posizioni: l'integrale utilizzazione delle acque del Biferno a favore delle regioni interessate e quindi non per il solo Molise;

5°) la grave dichiarazione dell'onorevole Pastore ad Ischia contenuta in un discorso di evidente impegno programmatico, costituisce un vero e proprio « fatto compiuto », almeno da parte della Cassa per il Mezzogiorno fino a quando non sarà smentita dal Governo, che — sull'intera questione — deve poter fare oggi una chiara messa a punto, anche perché l'allarme suscitato nel Molise da queste notizie e, in genere, lo stato di preoccupazione ivi esistente da lunghi anni in merito alla soluzione di tale problema consigliano di riconoscere in pieno il diritto delle genti molisane a vedere progredire — attraverso l'utilizzazione integrale nel Molise delle acque del Biferno — la propria terra. (2736).

RISPOSTA. — L'interrogante ha chiesto che il Governo esprima il proprio pensiero sulla utilizzazione in Molise delle acque del Biferno, prevista in un progetto redatto a cura dell'amministrazione provinciale di Campobasso. Il Governo non può che attendere le risultanze degli esami tecnici ed amministrativi che la legge prevede per questioni del genere; in particolare dell'esame istruttorio della domanda di concessione che l'amministrazione stessa ha presentato.

A tal proposito risulta che per le acque del Biferno sono pendenti numerose domande tra loro contrastanti, e tra esse quella che il comune di Napoli ha inoltrato il 23 ottobre 1950, appoggiata al progetto di massima dell'acquedotto campano approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici a sezioni II e IV riunite il 6 agosto 1949; risulta inoltre che, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, IV sezione, il Ministero dei lavori pubblici nel febbraio 1952 ha affidato alla Cassa per il mezzogiorno il compito di studiare un piano generale di utilizzazione delle acque del Biferno, tenendo presente l'interesse generale ed il massimo espletamento delle risorse naturali delle regioni interessate.

Di detto studio, che la Cassa ha ultimato all'inizio del 1957 e che, dopo l'approvazione del Comitato dei ministri per il mezzogiorno, ha inoltrato al Consiglio superiore dei lavori pubblici, i competenti uffici dovranno tenere conto in sede di esame delle domande di concessione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

In merito alle osservazioni emesse dall'interrogante, si fa presente quanto segue.

1°) e 3°) Lo scrivente, nel dare risposta alle interrogazioni a suo tempo presentate da alcuni deputati molisani, vertenti tutte sullo stesso argomento — utilizzazione delle acque del Biferno e traforo del Matese — ha trattato gli argomenti che gli sono stati posti, e per far ciò si è basato sulla realtà degli atti, ormai pacifici, a seguito dei quali opere per un importo di 30 miliardi di lire sono state eseguite a cura della Cassa per il mezzogiorno. Infatti, a seguito della sopraccitata approvazione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di massima dell'acquedotto campano, che prevedeva, tra l'altro, la derivazione a scopo potabile ed idroelettrico delle sorgenti di Boiano, numerosi progetti di massima ed esecutivi, per un importo di 30 miliardi di lire, sono stati presentati dalla Cassa medesima al predetto consesso che li ha esaminati ed approvati e si è quindi proceduto alla esecuzione.

2°) La dichiarazione fatta dal ministro dei lavori pubblici, in sede di discussione del bilancio, ha rispecchiato la situazione del momento quale essa effettivamente era, e cioè: istruttoria della domanda presentata dalla predetta amministrazione provinciale, senza alcun cenno a lavori in corso di esecuzione per la costruzione della galleria di attraversamento del Matese, in quanto, né allora, né poi, lavori del genere sono stati mai intrapresi.

4°) Sia il Comitato dei ministri per il mezzogiorno che il Ministero dei lavori pubblici, avendo la visione completa del problema da risolvere, non possono non essere che interessati esclusivamente al completo e più razionale soddisfacimento delle esigenze igieniche, irrigue e industriali delle due regioni, Molise e Campania, mediante l'utilizzazione delle acque più idonee allo scopo.

5°) A tale principio era ispirata la dichiarazione fatta ad Ischia dallo scrivente: dichiarazione, per altro, perfettamente aderente al voto adottato, fin dal 1957, dal Comitato dei ministri per il mezzogiorno, relativo al piano di utilizzazione delle acque del Biferno studiato dalla Cassa per incarico del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro della Cassa per il mezzogiorno: PASTORE.

AMICONI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per saper se sono a conoscenza della particolare situazione di di-

saggio in cui versano i coltivatori diretti del basso Molise, e degli aspetti drammatici che essa ha assunto in questi giorni, come del resto è testimoniato da quanto, concordemente, viene in proposito pubblicato sulla stampa regionale.

Infatti, il giornale *Il Messaggero* dell'11 aprile 1959, sotto il titolo: « Una situazione che è divenuta critica. I coltivatori diretti del basso Molise non sono in grado di pagare le imposte », riferisce, tra l'altro che « da qualche giorno l'ufficiale giudiziario giunto da Larino, con la presenza di due militi dell'arma dei carabinieri, sta procedendo in San Martino in Pensilis al sequestro di immobili di quegli agricoltori che finora non hanno dato alcun segno di volere (o di potere) pagare le tasse ». Sono stati dunque posti sotto sequestro attrezzi agricoli, bestiame, mobilio ed altro esistente nelle abitazioni dei morosi. A quanto si dice, circa il 90 per cento dei coltivatori diretti di questo comune, come quelli di Ururi (dove il pagamento delle tasse viene eseguito negli stessi giorni) e di altri comuni del basso Molise, in particolare quelli di cui al decreto ministeriale 26 agosto 1958, non sarebbe in grado di adempiere a questo suo obbligo.

L'interrogante, pertanto, confida che verranno adottati quei provvedimenti (come, per esempio, l'esonero dal pagamento delle imposte e tributi per il bimestre in corso) che la gravità del caso impone. (5457).

RISPOSTA. — Questo Ministero, per quanto riguarda le imposte dirette — esclusa la possibilità di accordare abbuoni al pagamento dei tributi legalmente dovuti — ha già impartito disposizioni per concedere delle speciali tolleranze agli esattori al fine di ritardare la riscossione delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, consentendo così ai contribuenti di raccogliere le somme necessarie per l'estinzione dei loro debiti verso l'erario.

Lo scrivente, ha, inoltre, raccomandato sia ai titolari degli uffici delle imposte dirette che agli esattori di adottare, nello svolgimento delle loro funzioni, criteri improntati alla più larga moderazione e comprensione.

Per quanto concerne i contributi previdenziali, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fatto presente di non avere la facoltà, allo stato dell'attuale ordinamento legislativo in materia, di adottare provvedimenti di sospensione della riscossione dei contributi stessi nel senso di eventi menomativi del reddito.

Ha, per altro, comunicato che l'onere dei contributi agricoli unificati è stato sensibil-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

mente alleggerito grazie ai noti provvedimenti di carattere generale adottati per l'anno 1958 e confermati per l'anno 1959, con i quali è stata disposta la sospensione della riscossione delle partite di importo sino alle lire 20 mila, nonché la sospensione del 20 per cento del carico contributivo delle partite superiori alle lire 20 mila.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze:
PIOLA.

ARENELLA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi per cui a tutt'oggi l'ospedale costruito dal signor Rizzoli Angelo nell'isola d'Ischia, il quale ha usufruito di finanziamento dello Stato, non ancora entra in funzione. L'isola d'Ischia è attualmente priva di servizio ospedaliero, ha solo qualche pronto soccorso con insufficiente attrezzatura. (6462).

RISPOSTA. — L'ospedale di Lacco Ameno (Isola d'Ischia) « Anna Rizzoli » è stato costruito dal cavaliere del lavoro Angelo Rizzoli a proprie spese e sorge su un'area di circa 8 mila metri quadrati.

Esso ha una capacità ricettiva di 36 letti, elevabili a 60 col semplice ampliamento di un'aula.

L'ospedale è completo d'installazioni per il riscaldamento centrale, lavanderia, disinfezione, monta-lettighe, montacarichi e celle frigorifere.

Vi è annesso un completo e bene attrezzato centro di studi idrologici, destinato a rimanere autonomo.

In un primo tempo il Rizzoli aveva diviso il donare l'ospedale ai comuni dell'isola che si erano anche riuniti in consorzio per la gestione; tuttavia, per mancato accordo tra le varie amministrazioni e per timore di non potere, eventualmente, tener fronte alle spese di gestione, il consorzio è rimasto inoperante e la donazione non è stata perfezionata.

Sono attualmente in corso trattative con gli ospedali riuniti di Napoli, cui il Rizzoli intenderebbe donare l'ospedale in parola con l'obbligo di intestarlo al nome della consorte. I dettagli di tali trattative non sono ancora stati precisati.

Nell'isola d'Ischia vi è anche una piccola infermeria (a Forio d'Ischia) appartenente alla confraternita di Santa Maria delle Grazie e attualmente sotto gestione commissariale.

Questa infermeria ha una buona attrezzatura, in parte acquistata con contributi concessi da questo Ministero; esso è capace di 14

posti letto e funziona essenzialmente da pronto soccorso chirurgico.

Ad Ischia Porto funziona una maternità gestita dall'O.N.M.I., discretamente attrezzata, capace di 18 posti-letto.

Vi sono inoltre, due case di cura private e qualche ambulatorio.

Il perfezionamento, per altro delle trattative in corso tra gli ospedali riuniti di Napoli ed il cavaliere Rizzoli dovrebbe offrire alla soluzione del problema ospedaliero dell'isola buone prospettive.

Questo Ministero, dal canto suo, non ha mancato di sollecitare la definizione delle trattative interessando in merito la competente autorità sanitaria provinciale affinché interponga i propri buoni uffici.

Il Ministro: GIARDINA.

ARENELLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se intende con gli opportuni provvedimenti disporre una coerente rivalutazione della soprapaga concessa ai singoli membri del complesso della banda musicale del corpo delle guardie di finanza in ordine all'articolo 16, capitolo IV, 9 maggio 1942; le quali soprapaghe sono rimaste ferme a tutt'oggi e vanno dalle lire 15 agli allievi in organico al massimo di lire 120 ai maestri e direttori. Dette soprapaghe dovrebbero coprire il consumo e l'acquisto degli strumenti musicali che allo stato odierno hanno centuplicato i costi.

La stessa situazione vale per il complesso musicale bandistico della pubblica sicurezza, mentre per la banda dell'aeronautica e dell'esercito fu giustamente riconosciuta una rivalutazione in tale ordine di cose.

Poiché risulta che lo stesso Consiglio dei ministri nel novembre 1957 ebbe a prendere in esame la necessità di venire incontro ad una così benemerita categoria, l'interrogante è certo degli opportuni provvedimenti da parte del ministro. (6812).

RISPOSTA. — È stato predisposto ed è in corso di esame uno schema di disegno di legge concernente, tra l'altro la rivalutazione delle indennità ai componenti del corpo musicale della guardia di finanza.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

AUDISIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se intende tener conto delle rimostranze manifestate dai cittadini Bagnis Pietro, Arnaudo Caterina, Arnaudo Francesco, Molinaro Matteo, Rolando Benedetto. Ar-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

naudo Lorenzo tutti residenti a Pianche di Vinadio (Cuneo), e da Chiardola Spirito, residente in frazione Ciuceis di Sambico (Cuneo), in ordine a quanto comunicato all'interrogante in data 14 marzo 1959 con foglio n. 374 per la questione delle indennità da offrire agli aventi diritto in seguito agli espropri effettuati per la costruzione della strada militare del tratto Pianche-Ponte Bernardo e dell'intero tronco Piano di Quinto-Ponte Bernardo.

Gli interessati insistono per essere interpellati e chiedono che non si provveda con perizia giudiziaria alla fissazione delle indennità senza aver prima sentito le loro buone ragioni, essendo essi ben presenti *in loco* e a disposizione delle autorità preposte per la definizione della pendenza. (5611).

RISPOSTA. — Le ditte Bagnis Pietro, Arnaudo Caterina, Arnaudo Francesco, Rolando Benedetto e Arnaudo Lorenzo figurano tra quelle con le quali è stato possibile concordare le indennità dovute per l'espropriazione dell'area occorsa per la costruzione della strada militare Piano di Quinto-Ponte Bernardo.

La documentazione prodotta dagli interessati è all'esame, ai fini dell'emissione del mandato relativo alle somme da depositare a disposizione degli aventi diritto, presso la Cassa depositi e prestiti.

Il signor Chiardola Spirito è intestatario della partita catastale espropriata insieme ad altre persone, alcune delle quali sono risultate assenti. Il signor Molinaro Matteo, a sua volta, è uno degli eredi di Molinaro Giacomo, cui è intestata la partita catastale espropriata; gli altri (due figlie nubili) risultano espatriate.

Nel caso dei predetti signori si è pertanto dovuto far ricorso a perizia giudiziaria il cui deposito, per altro, dovrebbe essere imminente. Al deposito seguirà l'ordinanza di versamento delle indennità, a disposizione degli aventi diritto.

Si informa infine che l'ufficio staccato del genio militare di Cuneo potrà fornire direttamente agli interessati ogni ulteriore chiarimento.

Il Ministro: ANDREOTTI.

AUDISIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi possono essere adottati dalla procura generale della Corte dei conti per non aver sino ad oggi provveduto a pronunciarsi sul ricorso n. 493298, presentato

l'11 giugno 1957 dalla signora Capriolio Mercedes, nubile, residente a Ticinato Po (Alessandria), tendente ad ottenere il riconoscimento a godere del diritto di riversibilità della pensione di guerra che avrebbe dovuto competere alla propria madre Gatti Antonia fu Felice, in seguito al decesso del marito Capriolio Pietro fu Francesco, intestatario del certificato di pensione di guerra n. 216538/8992/C emesso il 16 settembre 1920, avvenuto nel 1949.

Considerate le precarie condizioni economiche della istante, l'interrogante ritiene sia doveroso un sollecito favorevole interessamento. (6532).

RISPOSTA. — La procura generale della Corte dei conti in data 18 giugno 1959 ha depositato le proprie conclusioni sul ricorso predetto.

Dette conclusioni saranno quanto prima notificate all'interessata unitamente al decreto di fissazione dell'udienza per la discussione della causa.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: RUSSO.

BARDANZELLU. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se sia a conoscenza della deliberazione presa il 23 aprile 1959 dalla giunta camerale della camera di commercio di Sassari in merito alla costruzione di nuove navi per le linee marittime della Sardegna, e quali provvedimenti intenda adottare per andare incontro alle giuste richieste della giunta medesima.

Il problema è della massima importanza per l'avvenire dei traffici della Sardegna.

Da quanto risulta sarebbe intendimento degli organi competenti di procedere alla costruzione di due nuove navi aventi caratteristiche complessivamente differenti da quelle attuali da destinare alla linea Civitavecchia-Olbia.

La sezione trasporti e comunicazioni della camera di commercio osserva che tali navi avrebbero una disponibilità di soli 242 posti-letto ed una attrezzatura di 775 poltrone. I posti-letto sono assolutamente insufficienti rispetto al movimento dei viaggiatori anche nel periodo di minor traffico. Perciò con la nuova sistemazione si verrebbe a realizzare un regresso anziché un progresso nelle condizioni di traffico dei passeggeri.

La traversata deve essere effettuata nelle ore notturne per motivi economici e sociali e pertanto il posto-letto risponde a una inderogabile esigenza. È da escludere che le corse

possano eseguirsi di giorno per la difficoltà dei raccordi ferroviari e per dispersione di tempo che ne proverrebbe al viaggiatore, il quale attualmente utilizza il viaggio per dormire avendo libera la giornata per i suoi affari.

Non può paragonarsi la traversata marittima al percorso ferroviario, dove è possibile la scelta degli orari e l'attuazione di interruzioni. Il tragitto di treno, anche di notte, offre molte più comodità di quello su nave dove le condizioni del mare, non sempre favorevoli, mettono i viaggiatori in condizioni fisiche di particolare disagio, disagio che solo il posto-letto può contribuire ad alleviare.

La limitata disponibilità di posti-letto verrebbe a creare una sperequazione di trattamento tra i viggiatori delle diverse linee della Sardegna.

Tenuto presente che la linea Olbia-Civitavecchia resta la linea tradizionale e fondamentale della Sardegna e ritenuto che le nuove navi, così come progettate, sarebbero di grave danno al suo sviluppo e potenziamento, costringendo i viaggiatori, per non sottostare al disagio di una traversata in poltrona, a servirsi di altri servizi o di altre linee che offrono maggiori comodità e risultino meno onerose, ritiene, la giunta camerale, che le navi in questione non siano assolutamente idonee a soddisfare le esigenze del movimento in Sardegna.

L'interrogante chiede pertanto che le nuove navi per la linea Civitavecchia-Olbia, conservando le caratteristiche di quelle attuali, siano dotate di un numero adeguato di posti-letto con una maggiore dotazione di cabine singole e a due posti.

Chiede altresì che, per soddisfare alle esigenze del traffico nei mesi estivi, venga provveduto alla auspicata istituzione di una doppia corsa notturna. (6733).

RISPOSTA. — A seguito della deliberazione della giunta camerale della camera di commercio di Sassari, di cui è cenno nell'interrogazione, il giorno 29 maggio 1959 è stata indetta, presso questo Ministero, una riunione per definire le caratteristiche delle due navi da 5.500 tonnellate di stazza lorda da costruire per il potenziamento dei servizi tra il continente e la Sardegna, riunione alla quale hanno partecipato, tra gli altri, i presidenti delle camere di commercio di Cagliari, Sassari e Nuoro.

In tale riunione, dopo ampia discussione e dettagliato esame dei piani tecnici delle due unità, si è deciso di aumentare il numero dei

posti-letto rispetto a quello già previsto, e di adottare per i posti a sedere comode poltrone allungabili, simili a quelle in uso sugli aerei.

La velocità delle nuove unità, che copriranno la traversata Civitavecchia-Olbia in sole 7 ore, dovrebbero garantire la possibilità di eseguire corse di rinforzo nei mesi estivi.

Il Ministro: JERVOLINO.

BARTOLE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sono state accertate le cause che hanno determinato il recente inquinamento delle acque del fiume Panaro (Modena) per un tratto di circa 10 chilometri, e conoscere la natura dei provvedimenti adottati onde scongiurare una possibile intossicazione alimentare per ingestione di pesce avvelenato. (6515).

RISPOSTA. — L'inquinamento del fiume Panaro, avvenuto il 19 maggio 1959, è stato causato dalla immissione delle acque del canale Torbido, recipiente dei rifiuti di alcune industrie fra cui delle cartiere, mediante la apertura della paretoia di scarico in località Madonna degli Angeli (comune di Castel-franco Emilia).

Tale apertura fu determinata per agevolare la costruzione industriale e per agevolare i lavori di consolidamento degli argini del canale.

In tutta la zona non si è verificato alcun caso di tossinfezione alimentare dovuta ad ingestione di pesce, e ciò per il pronto intervento dell'amministrazione provinciale che ha provveduto ad avvertire la popolazione dell'incidente occorso.

La stessa amministrazione ha inoltre diffidato il consorzio miglioramento fondiario del canale Torbido a non immettere nel fiume Panaro le acque inquinate del canale; in seguito a tale diffida il consorzio ha provveduto a chiudere la saracinesca e pertanto è cessato l'inquinamento delle acque del fiume.

Poiché l'incidente si verificò in proporzioni anche maggiori tre anni fa, questo Ministero ha disposto l'invio di un ispettore per lo studio approfondito delle fonti di inquinamento e dei provvedimenti da adottare per la loro eliminazione.

Il Ministro: GIARDINA.

BIMA. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'industria e commercio.* — Per conoscere:

1°) quali siano i motivi che — dopo la sospensione delle esportazioni disposta per il mese di aprile 1959 — hanno indotto a ristabi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

bilire l'esportazione « a dogana » di quasi tutte le pelli grezze verso tutte le destinazioni; in contrasto con l'avviso del Ministero dell'industria e commercio che aveva proposto la proroga della sospensione per attenuare gli effetti delle attuali difficoltà di rifornimento dall'estero (normalmente pari a non meno del 60 per cento del fabbisogno) e del mercato interno;

2°) per quale motivo non si sia inteso ammettere l'esportazione delle pelli grezze col regime della licenza, adottato da quasi tutti gli altri paesi della C.E.E. anche nei nostri confronti; regime che fra l'altro consentirebbe di rifornirci sul mercato francese, oggi a noi chiuso per il nostro rifiuto di controllare la destinazione delle pelli grezze esportate;

3°) quali urgenti e concreti provvedimenti s'intenda prendere per assicurare i rifornimenti di pelli grezze ad industrie che sempre più largamente operano alla esportazione, com'è dimostrato dai 39 miliardi di calzature, conciati vari e pelletterie — di cui circa metà di sola manodopera — esportati nel 1958. (6538).

RISPOSTA. — Il provvedimento relativo alla abrogazione della sospensione delle esportazioni di pelli grezze bovine venne adottato sulla base delle risultanze emerse da una apposita riunione tenutasi il 23 aprile 1959 con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni e delle categorie interessate.

Col predetto provvedimento si è inteso ritornare alla preesistente situazione, ripristinando cioè la libera esportazione di tutte le pelli bovine, ad eccezione di quelle comprese negli « scacchi peso » da chilogrammi 6 a chilogrammi 12 e da chilogrammi 20 a chilogrammi 30, per le quali viene consentita l'esportazione « a dogana controllata », nei limiti di contingenti mensili.

Il provvedimento medesimo, ad ogni modo, oltre che in armonia con i principi seguiti dal nostro paese in materia di politica commerciale, appare pienamente aderente allo spirito ed alla lettera del trattato di Roma.

Questo Ministero si rende conto, d'altra parte, delle esigenze delle industrie consumatrici circa l'approvvigionamento delle pelli di cui trattasi sul mercato internazionale, ma a questo proposito occorre rilevare che le importazioni dai vari paesi esteri delle pelli medesime sono da tempo liberalizzate.

Il Ministro del commercio con l'estero: DEL BO.

BONINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se la sua amministrazione ha predisposto o sta predisponendo o predisporrà i lavori per attuare la rete automatica sino ai villaggi di Tremestieri, Ganzirri e Mortelle che si avvia, quest'ultimo, a divenire, con le sue nuove attrezzature alberghiere, un importante centro turistico e balneare. (5995).

RISPOSTA. — In proposito, e per quanto concerne le località di Ganzirri e Tremestieri, comunico che sono già in corso lavori per la istituzione di reti telefoniche urbane indipendenti, che, tuttavia, continueranno ad essere considerate come estensione della rete di Messina. Per dette località, il sistema di commutazione è a batteria centrale (semiautomatico) ed il collegamento con il centro rete di Messina, mediante il centralino locale, è automatico.

Circa poi la località Mortelle, informo che sono stati colà installati, in pubblici locali e presso uno stabilimento balneare, apparecchi telefonici a pagamento, in diretto collegamento con Messina, mentre sono in programma altre installazioni del genere, proprio in considerazione delle particolari esigenze di quel centro.

Quanto sopra detto costituisce, per altro, solo un assetto provvisorio del servizio telefonico nelle località di cui trattasi, servizio che troverà la sua definitiva sistemazione con il prossimo ampliamento della rete di Messina già previsto dalla società esercizi telefonici (S.E.T.), concessionaria per la zona, e che potrà essere attuato nel biennio 1960-61.

Il Ministro: SPATARO.

BONINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali lavori ha predisposto o intende predisporre per adeguare la rete telefonica della città di Messina insufficiente ai bisogni delle attività economiche e dei cittadini, che richiedono la concessione di almeno 5 mila nuovi apparecchi telefonici. (5996).

RISPOSTA. — L'ampliamento della rete telefonica urbana di Messina, operato recentemente dalla concessionaria società esercizi telefonici (S.E.T.), ha già consentito di evadere 4.500 domande di nuova utenza.

Con l'ulteriore ampliamento di detta rete, previsto per il prossimo biennio 1960-61, la predetta società sarà in grado di soddisfare ampiamente le esigenze dell'utenza locale.

Il Ministro: SPATARO.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

BONINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali lavori ha disposto o si prepara a disporre per ampliare i collegamenti telefonici in tutta la provincia di Messina e particolarmente dei centri più industriali di Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d'Orlando, Sant'Agata Militello e isole Eolie. (5997).

RISPOSTA. — La società telefonica concessionaria S.E.T. ha già previsto e progettato, sulla base delle osservazioni dei dati di traffico, il potenziamento dei circuiti telefonici facenti capo alle località segnalate dall'interrogante e di quelli riguardanti i centri vicini.

Faccio inoltre presente che le particolari esigenze delle isole Eolie saranno pienamente soddisfatte con il potenziamento degli attuali collegamenti, con l'istituzione di canali in ponte radio e con l'attivazione di impianti ad alta frequenza su cavo sottomarino.

La realizzazione delle opere suddette verrà presumibilmente ultimata entro il corrente 1959.

Il Ministro: SPATARO.

BONINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga urgente dare le adeguate disposizioni agli uffici di Messina, perché sia osservato l'orario continuativo dei posti telefonici pubblici dei villaggi che fanno parte del comune stesso, esigenza, questa, sentita da tutti gli interessati. (5999).

RISPOSTA. — In alcune località della rete telefonica di Messina, e precisamente a Ganzirri ed a Tremestieri, sono in corso da parte della società esercizi telefonici (S.E.T.), concessionaria per la zona, i lavori per la costituzione della rete telefonica con sistema a batteria centrale e collegamento diretto, mediante centralino locale, con la rete automatica di Messina. Con la realizzazione di tali opere, l'orario di servizio dei suddetti centri sarà permanente ed il traffico da e per Messina sarà, come in precedenza, considerato urbano.

Relativamente agli altri centri che attualmente fanno parte della rete di Messina, comunico che per la maggior parte di essi sono in corso tra la società predetta ed il comune stesso di Messina trattative per il prolungamento dell'orario di servizio fino alle ore 24, senza interruzione, compresi i giorni festivi.

Devo ritenere che tali trattative, le quali per altro sono seguite dalla concessionaria con particolare interesse, possano giungere

ad una sollecita positiva definizione, e che verrà assicurato così un servizio sempre più rispondente alle esigenze del pubblico.

Il Ministro: SPATARO.

BRIGHENTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere il reale motivo per il quale la direzione della « Dalmine » ha sfrattato in questi giorni, da un locale occupato da anni, la sede F.I.O.M. di Dalmine (Bergamo).

La necessità di locali secondo il motivo portato dalla Dalmine nel richiedere il rilascio del locale, non può essere un motivo valido, in considerazione che in quel luogo la Dalmine ha a disposizione locali vuoti.

Il vero motivo, invece, deve essere ricercato in un'azione di discriminazione intesa a colpire una organizzazione sindacale.

L'interrogante chiede al ministro un intervento presso la direzione della Dalmine che valga a concordare con la stessa la possibilità di mettere a disposizione della F.I.O.M. Dalmine, come viene messo a disposizione della C.I.S.L., un locale al fine di dare a questa organizzazione sindacale la possibilità di svolgere le sue funzioni. (5350).

RISPOSTA. — La Dalmine concesse in uso, alla F.I.O.M., dei locali di un fabbricato destinato a magazzino.

La società, avendo in corso di perfezionamento le pratiche relative al passaggio all'amministrazione dello Stato delle scuole elementari, finora gestite dalla pro-Dalmine, ha dovuto procedere allo sgombero di tutto il materiale esistente nel fabbricato, compreso quello che serve alla pro-Dalmine stessa per le proprie attività assistenziali.

La sezione F.I.O.M. dello stabilimento, pienamente edotta di quanto sopra, aderì ad un verbale di conciliazione giudiziaria presso la pretura di Bergamo in data 12 febbraio 1958, impegnandosi a rendere liberi i locali entro il 31 dicembre 1958, con eventuale proroga massima al 31 marzo 1959.

Tale verbale è stato firmato dai rappresentanti della sezione aziendale F.I.O.M., dal loro legale e dal vicesegretario della F.I.O.M. provinciale, signor Arnoldi.

La F.I.O.M. non adempì, poi, all'impegno assunto, per cui — trascorsi ambedue i termini — si rese necessario il recupero dei locali con l'intervento dell'ufficiale giudiziario, al quale i rappresentanti della F.I.O.M. provinciale ebbero a dichiarare che essi non riconoscevano valido il verbale di conciliazione sopra menzionato, perché, per uno dei fir-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

matari rappresentanti la locale sezione F.I. O.M., è, nel frattempo, intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro.

In base alle risultanze di cui sopra, deve dedursi che la condotta della società Dalmine non può essere censurata.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

CALASSO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono a conoscenza della posizione di alcuni gruppi di coloni residenti a Surbo (Lecce) che, già prima dell'applicazione della legge stralcio, coltivavano piccole quote di terreni della tenuta « Ruccio » già di proprietà della ditta Ruffo di Sant'Antimo, i quali per essere pervenuti al primo possesso della terra per contratti con fittuari o con coloni miglioratori della ditta ex proprietaria anziché direttamente con la stessa, sono tuttora obbligati a consegnare ad essi subconcedenti la metà del prodotto dell'annata, nonostante che per virtù di legge venissero a suo tempo regolarmente consolidati e riconosciuti come assegnatari;

per sapere se sono a conoscenza che l'ente riforma di Puglia e Lucania (centro di Lecce), ritenendo doveroso di sciogliere gli assegnatari da tali contratti di subconcessione, sin dal 1956 adiva la sezione speciale del tribunale di Lecce per far dichiarare sciolto il contratto di colonia fra il fittuario non coltivatore signor Perrone Serafino ed i lavoratori Calvara Gaetano e Catanzaro Vincenzo;

se sono a conoscenza (altro caso) che il direttore generale dell'ente, con sua lettera dell'8 novembre 1955, assicurava il lavoratore Nicola Carretto che si stavano « ricercando le opportune soluzioni » per liberarlo dal contratto col signor Lerinelli Giuseppe, colono miglioratorio del Ruffo;

per sapere se non intendono intervenire per liberare gli assegnatari reclamanti dall'obbligo di consegnare quote di prodotto ai subconcedenti, quote che assorbono comunque ogni compenso del proprio lavoro già tanto esiguo, a causa della crisi che travaglia le piccole aziende contadine;

se non intende, particolarmente il ministro di grazia e giustizia, intervenire per sapere infine qual'è il motivo che non consente ancora dopo tre anni circa di avere l'attesa sentenza della sezione speciale del tribunale di Lecce sul caso Perrone-Calvara e Catanzaro, denunziato dal centro di Lecce dell'ente riforma di Puglia e Lucania. (5900).

RISPOSTA. — I terreni espropriati alla ditta Ruffo, in contrada Ruccio in agro di Lecce, erano suddivisi in circa 1.200 quote della estensione da uno a due ettari, condotte, a vario titolo, da oltre 550 coloni.

In tale situazione, la sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, per poter procedere all'assegnazione dei terreni, ha dovuto, prima, accertare ed esaminare la posizione dei singoli coltivatori.

Finora, sono stati riconosciuti in possesso dei titoli richiesti per l'assegnazione circa 170 conduttori, mentre, nei confronti di altri, privi dei requisiti prescritti, è stata iniziata azione giudiziaria per esclusione dal diritto di proroga, a termini di legge.

I coloni menzionati dall'interrogante non hanno rapporti diretti con la suddetta sezione, in quanto si trovano sui terreni in qualità di concessionari di Perrone Serafino e Serinelli Giuseppe, i quali, a suo tempo, avevano stipulato contratti miglioratori con la ditta Ruffo.

La sezione non ha mancato di instaurare giudizio per il rilascio dei terreni occupati dal Perrone e dal Serinelli e la vertenza dovrebbe essere definita secondo quanto informa il Ministero di grazia e giustizia, nel prossimo mese di ottobre 1959.

Se tale causa avrà l'esito sperato, la sezione si riserva di immettere nel possesso degli appezzamenti, attualmente detenuti dai signori Perrone e Serinelli, i conduttori Carretto Nicola, Calvara Gaetano e Catanzaro Vincenzo, sempreché questi ultimi risultino in possesso dei titoli richiesti dalla legge per l'assegnazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

CALVI, STORTI E PAVAN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza che il comitato U.N.R.R.A.-Casas, emanazione dell'A.A.I. (amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali), dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha licenziato gli ingegneri Luigi Amato, Enrico Bartoli e Fernando Griselli ed i geometri Renato Pompei, Giacomo Cinque, Giuseppe Frazzetti, Lucio Cermignani, assunti in servizio ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1952, n. 1788.

Detto personale, avendo maturato il diritto all'inquadramento previsto dalla legge 3 maggio 1955, n. 448, che consentiva loro la immissione nei ruoli speciali transitori, ora

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

aggiunti, come risulta da pareri espressi dal Ministero del tesoro e dal Ministero della riforma amministrativa convalidati dalla Presidenza del Consiglio, aveva presentato domanda per la immissione nei detti ruoli, domanda respinta più volte dalla vicepresidenza dell'U.N.R.R.A.-Casas.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Presidente del Consiglio dei ministri intende prendere per la revoca di detti licenziamenti, indubbiamente arbitrari ed ingiusti oltretutto dannosi per l'amministrazione, che si è dovuta privare di funzionari tecnici ben qualificati e stimati nei rispettivi ambienti di lavoro. (6333).

RISPOSTA. — Gli ingegneri Enrico Bartoli e Ferdinando Griselli, assunti con contratti a termine, a norma della legge 3 novembre 1952, n. 1788, sono stati dimessi, per raggiunti limiti di età, alla scadenza dei contratti stessi, il 30 giugno 1958.

L'ingegnere Luigi Amati — assunto con contratto a termine a norma della citata legge n. 1788 — è stato dimesso il 20 marzo 1956 per riduzione di personale, conseguente a ragioni di servizio.

I geometri Renato Pompei, Salvatore Frazzetto e Lucio Cermignani, assunti con contratto a termine ai sensi della legge n. 1788, sono stati dimessi il 31 dicembre 1955, ugualmente per riduzione di personale, conseguente a ragioni di servizio.

Il geometra Giacomo Cinque, infine, dimesso dal comitato U.N.R.R.A.-Casas il 16 maggio 1956, venne riassunto presso l'ufficio provinciale dell'A.A.I. di Cuneo, ove prestò servizio sino al 16 aprile 1957, data in cui rassegnò le proprie dimissioni motivate da ragioni di salute.

I provvedimenti indicati hanno risolto legittimamente gli incarichi a suo tempo conferiti, per cui viene a mancare ogni possibilità di riconsiderare la posizione degli interessati, ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori (ora ruoli speciali).

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

CAPONI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se è informato e quali provvedimenti ritiene di adottare in merito a quanto avviene presso le cementerie di Spoleto (Perugia) della società « Terni ».

A numerosi operai di questo complesso a partecipazione statale sono state inviate lettere di richiamo per scarso rendimento. Il fatto è del tutto incomprensibile, in quanto si tratta di operai che vengono incolpati di

scarso rendimento dopo una anzianità di servizio che oscilla tra i 20 e i 40 anni e sono costretti a seguire il normale ritmo di lavoro imposto dalle macchine a cui sono adibiti.

Numerosi operai sono stati anche tolti dalle loro normali mansioni e vengono lasciati quasi inoperosi nei piazzali dello stabilimento, mentre è stata fortemente aggravata la fatica dei loro colleghi rimasti nei reparti di produzione.

È evidente che le misure adottate dalla direzione delle società Terni, nel primo caso come nel secondo, tendono a preconstituire la giustificazione di licenziamenti, i quali non potrebbero non aggravare lo stato di tensione esistente nella zona di Spoleto a seguito della riduzione di personale attuata presso le miniere di Morgnano e la minaccia incombente di totale chiusura delle medesime. (5254).

RISPOSTA. — Il richiamo per scarso rendimento o per altri motivi di carattere disciplinare, rientra nelle specifiche attribuzioni di ogni azienda e, nel caso particolare, la società Terni, secondo quanto comunicato dall'I.R.I., si è mantenuta entro i limiti delle norme contenute nei vigenti contratti di lavoro. D'altra parte, non riveste alcuna importanza il fatto che alcune lettere di ammonimento (15 in tutto nel 1958-59) siano state dirette a lavoratori con molti anni di servizio, in quanto l'anzianità è sì un titolo di benemeranza, ma essa non esclude la possibilità che i lavoratori stessi siano richiamati per scarso rendimento.

In merito alla seconda parte dell'interrogazione comunico che, negli ultimi mesi, alcune squadre di operai hanno trovato impiego in lavori marginali e temporanei, e quindi non collegati con la produzione, e ciò perché parte del personale si è reso esuberante a seguito del completamento di lavori di impianto e della introduzione di nuovi macchinari.

Non vi è stata, quindi, da parte della società la volontà di accrescere le quote individuali di lavoro degli operai addetti alla produzione per determinare una fittizia esuberanza di personale e giustificare i licenziamenti.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

CIANCIARI RODANO MARIA LISA E NANNUZZI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

a) se risponda a verità che la società raffinerie romane (già Purfina) non intende più trasferire i propri impianti presso Palo (Roma), località nella quale era stata autoriz-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

zata a costruire una raffineria con annesso porto-isola per lo sbarco dei petroli;

b) se risponda a verità che la predetta società intende invece trasferire tali impianti a Gaeta, fuori cioè del territorio della provincia di Roma, malgrado abbia stipulato con il comune di Roma una convenzione già approvata dal consiglio comunale;

per conoscere quali siano i motivi per i quali la predetta società, nel caso non ritenga più idonea la località prescelta, nel territorio del comune di Roma, non abbia ripreso in esame la proposta, ripetutamente avanzata dal comune di Civitavecchia, di trasferire i propri impianti in quella località, proposta che, in un primo tempo, sembrava aver trovato favorevole accoglimento da parte della società medesima;

per sapere altresì se i ministri siano a conoscenza del fatto che il minacciato trasferimento recherebbe grave danno all'economia di Roma e della provincia, zone povere di attività industriali e gravate dalla crisi dell'industria edilizia che ha provocato un pauroso aumento della disoccupazione, mentre in Civitavecchia il mancato ripristino degli scali delle linee sovvenzionate, la non avvenuta esecuzione dei lavori del piano regolatore del porto, la mancata creazione della zona industriale e del punto franco hanno creato condizioni di estremo disagio economico e sociale;

per sapere, infine, quali provvedimenti i ministri competenti intendono prendere per scongiurare il minacciato trasferimento fuori della provincia della raffineria in questione e assicurare una soluzione del problema conforme agli interessi delle popolazioni di Roma e della provincia. (4606).

RISPOSTA. — La domanda presentata dalla società raffineria di Roma (costituita con partecipazioni paritetiche della società Purfina e dell'Azienda nazionale idrogenazione combustibili), per ottenere la concessione per la costruzione di una raffineria di petroli in territorio del comune di Roma — al chilometro 32,500 della via Aurelia — in sostituzione dell'analogo stabilimento attualmente sito in Roma — via Portuense — è stata accantonata per espressa decisione della società stessa, la quale è stata sciolta.

In sostituzione della predetta domanda, la società Purfina ha successivamente inoltrato altra istanza con la quale ha chiesto la concessione di trasferire la predetta raffineria di via Portuense in altra zona del comune di

Roma, e precisamente in località Ponte Galeria.

Non risulta che la società Purfina abbia manifestato l'intenzione di trasferire la sua raffineria di Roma a Gaeta.

La possibilità di trasferire lo stabilimento in parola a Civitavecchia fu, a suo tempo, esaminata attentamente dalla società; ma tale progetto fu definitivamente scartato per difficoltà di ordine tecnico ed economico.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non creda rispondente ad equità presentare al Parlamento un disegno di legge, col quale si estenda, nella sua applicazione, l'articolo 78 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ai supplenti giornalieri degli uffici locali, non essendovi ragioni per usare a questi, obbligandoli ad affrontare, per sistemarsi, un concorso per esami, un trattamento diverso da quello usato dagli impiegati straordinari, assunti dal 1957 al marzo 1958 presso le direzioni e gli uffici provinciali, i quali in virtù dell'articolo 78 suddetto saranno via via sistemati entro un triennio mediante concorso solo per titoli. (4274).

RISPOSTA. — Mi riferisco alla riserva fatta con lettera n. GM 27788/232/4274 int. del 1° aprile 1958, in risposta alla interrogazione (n. 4274) concernente la questione relativa alla forma di concorso prescritta dalla legge per l'immissione dei supplenti giornalieri ai posti di ufficiale presso gli uffici locali postali.

La questione stessa non ha mancato di formare oggetto di accurato esame da parte degli organi competenti di questo Ministero.

Al riguardo, occorre premettere che il personale appartenente agli uffici locali possiede uno stato giuridico *ad hoc*, che si differenzia in modo spesso sostanziale da quello del personale ordinario dell'amministrazione postale.

Proprio da tali differenze di ordinamento sono sorte quelle diversità di norme giuridiche che possono riscontrarsi non soltanto per quanto riguarda la carriera dei due personali, ma anche per quanto concerne le immisioni nella carriera stessa.

Discende da tali considerazioni che il legislatore, con il disporre l'ammissione in carriera mediante concorso per titoli ed esami (anziché per soli titoli) nei confronti dei supplenti giornalieri, ha avuto riguardo alle particolari esigenze pubbliche connesse alla deli-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

cata materia del servizio che i supplenti sono chiamati ad esercitare.

Comunque, il provvedimento legislativo auspicato dall'interrogante risulterebbe ormai, tra l'altro, tardivo, dato che fin dal 9 giugno 1958 è stato bandito il concorso riservato, previsto dall'articolo 16 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, attraverso il quale è offerta la possibilità di conseguire la sistemazione a tutti i supplenti giornalieri in servizio, in quanto esso prevede la copertura di 2500 posti di ufficiale, quanti cioè sono i giornalieri stessi.

Le aggiunte che l'espletamento delle prove scritte di detto concorso è avvenuto nei giorni 23 e 24 aprile 1959.

La iniziativa di una eventuale modificazione della legge, importando la soppressione del concorso in via di espletamento, pregiudicherebbe in definitiva gli stessi interessati, ritardandone fra l'altro la sistemazione, in quanto, oltre al tempo necessario per l'approvazione del provvedimento stesso da parte del Parlamento, si dovrebbe anche rinnovare la procedura amministrativa del concorso.

Il Ministro: SPATARO.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non creda, per aderire alle numerose istanze fatte in proposito, presentare al Parlamento un disegno di legge, con il quale si disponga che la proroga di due anni, di cui è parola nell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, sia portata a tre anni. (5702).

RISPOSTA. — Gli articoli 15 e 16 del decreto presidenziale del 5 giugno 1952, n. 656 — sostituiti da un nuovo testo con l'articolo 1 della legge del 27 febbraio 1958, n. 120 — prevedono la possibilità di conferire la nomina a titolare di agenzia, senza concorso, anche a quegli aspiranti, in possesso degli altri requisiti prescritti, che siano sprovvisti, all'atto della vacanza dell'ufficio, del necessario titolo di studio, purché lo conseguano entro due anni dalla pubblicazione, nel *Bollettino ufficiale*, dalla vacanza dell'agenzia da conferire.

Durante il periodo concesso a colui che aspira alla titolarità dell'ufficio per conseguire il titolo di studio, l'agenzia non può essere né assegnata ad altri per trasferimento né messa a concorso; e rappresenta perciò un posto temporaneamente sottratto alla carriera del personale degli uffici locali. Qualora si elevasse a tre anni detto periodo, verrebbe prolungata di un altro anno una situazione di incertezza

pregiudizievole all'interesse dell'amministrazione, oltre che della categoria del personale degli uffici locali.

Se si considera poi che le norme del citato decreto presidenziale n. 656, sono state variate ed integrate da poco più di un anno con la legge del 27 febbraio 1958, n. 120, risulta evidente che il legislatore non ha riconosciuto l'opportunità di prolungare nel tempo la gestione di un'agenzia da parte di chi in quattro sessioni d'esame non sia ancora riuscito a conseguire una licenza di scuola media di primo grado o titolo equipollente.

Non è superfluo, infine, tener presente che le disposizioni sopra citate (articoli 15 e 16 del decreto presidenziale n. 656 modificati dalla legge n. 120) costituiscono un'eccezione, particolarmente favorevole, a quelle generali previste dal decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, che regola lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, le quali, all'ultimo comma dell'articolo 2, stabiliscono che, per poter accedere agli impieghi, gli interessati debbono possedere i prescritti requisiti, compreso perciò il necessario titolo di studio, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Per tutto quanto esposto, questo Ministero non ravvisa l'esistenza di sufficienti ragioni giustificative per poter proporre l'ulteriore proroga del periodo suaccennato.

Il Ministro: SPATARO.

COLITTO. — *Al Governo.* — Per conoscere se non creda presentare al Parlamento un disegno di legge per consentire ai combattenti della guerra 1915-18 di tramutare da nominative al portatore senza spesa le cartelle nominative di nominali lire 400, loro consegnate molti anni fa. (6553).

RISPOSTA. — A norma del regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 283, gli speciali certificati nominativi del consolidato 5 per cento emessi per il riscatto anticipato delle polizze miste di assicurazione conferite ai combattenti della guerra 1915-18, in base ai decreti luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1970, e 7 marzo 1918, n. 374, portavano il vincolo della inalienabilità e della inestirpabilità fino al 31 dicembre 1922.

Scaduto detto termine, a norma dell'articolo 2 del citato decreto-legge, i certificati nominativi di cui trattasi furono ammessi alle operazioni di debito pubblico, compresa quel-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

la di tramutamento al portatore, con speciali agevolazioni, consistenti:

a) nella esenzione da qualsiasi imposta e tassa delle domande e di ogni altro documento occorrente;

b) nella esenzione dei diritti di bollo sui nuovi titoli, al portatore o nominativi, derivanti dall'operazione;

c) nella esenzione dalla tassa di concessione governativa sulle ricevute per il deposito dei titoli in questione.

Com'è noto, il menzionato consolidato 5 per cento venne poi convertito nel prestito redimibile 3,50 per cento 1934, in forza del regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60; in occasione di tale conversione furono però mantenute, per le polizze dei combattenti ed i certificati speciali di debito pubblico rilasciati per riscatto di esse, le agevolazioni considerate nel citato regio decreto-legge n. 283 del 1920 (articolo 13 del regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 292).

I certificati nominativi del prestito redimibile 3,50 per cento-1934 vennero quindi ammessi in sottoscrizione al prestito nazionale rendita 5 per cento-1935 (regio decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684).

I residui certificati nominativi dal riscatto di polizze di combattenti, del capitale nominale di lire 400 ciascuno, possono pertanto appartenere, allo stato attuale, al prestito redimibile 3,50 per cento-1934 e al prestito nazionale rendita 5 per cento-1935.

Essi, in quanto inferiori all'importo di lire 5 mila di capitale nominale (nuovo minimo iscrivibile nel gran libro del debito pubblico, fissato dalla legge 18 marzo 1958, n. 241), sono considerati a tutti gli effetti, in forza di quest'ultima legge, assegni provvisori al portatore, quando siano intestati a persona fisica capace e liberi da vincoli, e possono essere riscattati mediante cessione al prezzo corrente nella borsa di Roma, presso una qualsiasi filiale della banca d'Italia, all'uopo incaricata dalla direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Per quanto sopra, non occorre presentare al Parlamento il disegno di legge richiesto con l'interrogazione di che trattasi, essendo la materia già regolata dalle norme in vigore nel senso desiderato dall'interrogante.

Il Ministro del tesoro: TAMBRONI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritiene soggette al pagamento dell'imposta generale sull'entrata le

somme versate dal depositario al depositante a titolo di risarcimento di danni per furto della merce in conto deposito, e se non ritiene con circolare chiarire che, a norma dell'articolo 1 della legge 19 giugno 1940, n. 762, tali somme non sono soggette al pagamento dell'imposta generale sull'entrata, in quanto non ogni entrata in denaro è soggetta all'imposta, ma ogni entrata che rappresenti il corrispettivo di una cessione di beni, che nella specie assolutamente manca. (6559).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha sempre affermato il principio che le somme liquidate a titolo di risarcimento di danni, derivanti da illecite azioni od omissioni nella esecuzione delle obbligazioni contrattuali, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata a norma dell'articolo 1 lettera a) della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Il principio di cui sopra non è in contrasto con la risoluzione ministeriale 2 febbraio 1959, n. 177029, la quale contempla l'ipotesi, formante oggetto della interrogazione in esame, del pagamento di somme che un commerciante effettui in favore di un altro commerciante od industriale per merci ricevute in conto deposito le quali, dopo la costituzione del rapporto, siano state rubate al depositario.

Richiamando la norma contenuta nell'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, la quale prescrive che, per le merci spedite in conto deposito, l'imposta sull'entrata è dovuta al « momento in cui si perfezioni la vendita per l'avvenuta rivendita delle merci da parte della ditta depositaria » questo Ministero ha precisato che, non potendo il furto assimilarsi, neppure agli effetti fiscali, ad una rivendita, nessun obbligo incombe alle parti, verificatosi il furto, di corrispondere l'imposta, a condizione che siano state osservate le formalità stabilite dal richiamato articolo 14 e che nessuna entrata venga conseguita dalla ditta depositante da parte del depositario.

Se invece la ditta depositaria effettua il pagamento totale o parziale delle merci rubate, non v'è alcun dubbio che su tale pagamento l'imposta generale sull'entrata debba essere regolarmente corrisposta a norma di legge.

Invero, poiché l'istituto del passaggio di merci spedite in conto deposito, così come risulta regolato dalla legge sull'I.G.E., integra, in concreto, gli estremi del contratto estimatorio previsto dall'articolo 1556 del vigente codice civile, l'ipotesi del furto, agli effetti del pagamento della imposta, è stata considerata

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

alla stregua della relativa disciplina civilistica.

Nel contratto estimatorio, infatti, la sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore, non libera questo (nella specie il depositario) dall'obbligo di pagare il prezzo delle cose ricevute in conto deposito (articolo 1557 del codice civile) e quindi, in tale ipotesi, il rischio dell'evento (furto) rimane a carico del depositario.

Chi subisce il danno, una volta verificatosi il furto, non è il depositante bensì il depositario, è perciò le somme eventualmente corrisposte al depositante in nessun caso potrebbero considerarsi versate a « titolo di risarcimento ».

Coerentemente con la suesposta disciplina civilistica questo Ministero, con la citata risoluzione 2 febbraio 1959, n. 177029, ha chiarito che, anche in materia di I.G.E., nel rapporto del passaggio di merci spedite in conto deposito, l'evento del furto non fa sorgere l'obbligo del pagamento dell'imposta, a condizione però che il depositario non effettui alcun pagamento al depositante.

Ove invece un tale pagamento abbia luogo, non v'è dubbio che le somme introitate dal depositante non potrebbero avere altro titolo — escluso il risarcimento, per quanto detto sopra — che quello di corrispettivo o di controvalore, totale o parziale, delle merci rubate.

Il depositante, infatti, conseguirebbe, in tal caso, la medesima prestazione (prezzo) che avrebbe conseguito per effetto della vendita delle merci spedite in conto deposito, in quanto, nel rapporto in esame, la causa specifica non risiede nella semplice custodia delle merci (com'è del deposito regolare), ma nel conseguimento del prezzo di una vendita, e pertanto le somme da esso introitate rientrerebbero in pieno nella sfera di applicazione del tributo.

Presentano, invece, il carattere di vero e proprio risarcimento di danni, e perciò vanno esenti da I.G.E. — a conferma del riconosciuto principio enunciato nelle premesse — le somme che il depositario eventualmente riscuota da una ditta di assicurazione per il danno da esso effettivamente subito a causa di furto.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

COLITTO. — Al Presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno. — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada, che da Col-

letorto (Campobasso) dovrebbe portare in località Occhito, che trovasi in agro di Carlantino (Foggia). (6567).

RISPOSTA. — Il progetto relativo alla strada Occhito-Colletorto è in corso di esame presso la Cassa per il mezzogiorno.

In proposito si ritiene opportuno mettere in evidenza che la strada in questione attraverso terreni molto difficili e franosi, per cui, allo scopo di completare l'istruttoria dell'elaborato nei suoi aspetti tecnici ed economici, è stata richiesta al competente consorzio per la bonifica e la trasformazione fondiaria della capitanata una ulteriore documentazione.

In particolare: *a)* è stata richiesta una relazione geologica sull'intero percorso del tracciato; *b)* è stato autorizzato il consorzio stesso ad effettuare alcuni sondaggi lungo il tratto in frana in corrispondenza del Fosso d'Amico, allo scopo di identificare la natura di questa frana e la profondità del suo piano di scorrimento.

Si assicura l'interrogante che, appena sarà pervenuta alla Cassa la suddetta documentazione, e sulla base delle relative risultanze, l'ente predetto provvederà con ogni sollecitudine a completare l'istruttoria dell'elaborato in parola.

Il Ministro: PASTORE.

COSSIGA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere se egli non ritenga opportuno ed equo proporre i necessari provvedimenti affinché ai sottufficiali « trattenuti » dell'arma dei carabinieri siano applicati, ai fini del collocamento in congedo, il limiti di età previsti per il grado da essi effettivamente ed attualmente ricoperto e non invece quelli previsti per il grado che rivestivano all'atto del trattamento in servizio, come previsto dalla circolare del 12 agosto 1952, n. 477, del comando generale dell'arma dei carabinieri. (6661).

RISPOSTA. — Con la legge 29 marzo 1951, n. 210, in sostituzione dei limiti di servizio, furono stabiliti limiti di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa, già raggiunti dai meno favorevoli limiti di servizio e ininterrottamente trattenuti alla data di entrata in vigore della legge stessa, furono ulteriormente trattenuti fino al raggiungimento dei nuovi limiti di età.

Ciò premesso, per puntualizzare la situazione dei sottufficiali cui fa riferimento l'interrogante, si fa presente che la questione ora sollevata formò già oggetto, nel 1953, di una richiesta di parere al Consiglio di Stato, il

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

quale si pronunciò nel senso che detti sottufficiali potessero sì ottenere promozioni, a norma delle disposizioni vigenti, ma che per il collocamento in congedo dovesse valere sempre il limite di età del grado col quale furono ammessi a beneficiare del trattamento in servizio.

L'amministrazione ha provveduto e provvede a collocare in congedo i sottufficiali di cui trattasi secondo tale criterio che, d'altra parte, risponde a principi generali dell'attuale legislazione sullo stato e l'avanzamento dei personali militari.

Si aggiunge che un provvedimento nel senso auspicato determinerebbe, oltre tutto, una ingiustificata sperequazione tra coloro — e sono molti — già posti in congedo, e coloro tuttora trattenuti che, soli, ne beneficerebbero.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se per alleviare lo stato di disagio economico degli ufficiali di complemento trattenuti in servizio, perché appartenenti a territori inaccessibili, e di cui è stato disposto il collocamento in congedo al 30 giugno 1959 per raggiunti limiti di età, non ritenga opportuno concedere loro una licenza straordinaria con assegni di giorni 180 a partire da tale data. (6383).

RISPOSTA. — Gli ufficiali di cui trattasi saranno collocati in congedo a partire dal 30 giugno 1959, mano a mano che verranno a trovarsi congiuntamente nelle condizioni di aver raggiunto il limite di età stabilito per la cessazione dal servizio dei pari grado in servizio permanente effettivo delle armi dell'esercito, e di aver maturato il diritto a pensione.

Agli stessi ufficiali, con una interpretazione molto benevola delle norme in vigore, saranno inoltre concessi, dopo il congedamento, due mensilità e mezzo degli assegni di attività.

Nel complesso, tenuto anche conto delle pressanti esigenze di bilancio, un trattamento che dimostra la massima comprensione dell'amministrazione per le esigenze degli ufficiali interessati e delle loro famiglie.

Andare oltre non appare possibile, malgrado ogni migliore intendimento per cui si è spiacenti di non poter accogliere la richiesta dell'interrogante.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DANIELE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga necessario impartire categoriche disposizioni

perché venga posto una buona volta termine alla liquidazione delle indennità di esproprio ed al rimborso delle spese di trasformazione concernenti il terzo residuo e di competenza degli enti, che spettano ai proprietari espropriati in conseguenza delle leggi di riforma fondiaria.

La lentezza con cui si procede in tale settore e che risulta particolarmente evidente in alcuni comprensori, quali quello della Sila, di Caulonia e della regione siciliana, è veramente inspiegabile, quando si pensi che vi sono dei proprietari espropriati che nulla hanno ancora ricevuto pur essendo stati pubblicati da oltre otto anni i relativi decreti di esproprio, per cui appare indispensabile ed urgente porre ad essa riparo, oltre che per la necessaria tutela dei legittimi interessi privati anche perché una così evidente inadempienza ai propri impegni da parte dello Stato non può essere ulteriormente tollerata. (6625).

RISPOSTA. — Non è esatto che si proceda con lentezza alla liquidazione delle indennità di espropriazione ed al rimborso delle spese di trasformazione dei terreni del « terzo residuo » (quota ente).

Infatti, alla data del 31 maggio 1959, le liquidazioni di indennità di espropriazione avevano raggiunto le percentuali del 100 per cento per l'ente Fucino, l'Opera combattenti l'ente Flumendosa e l'Etfas; del 99,6 per cento per il Delta Padano; del 98,6 per cento per l'ente Puglia; del 98,2 per cento per l'ente Maremma; del 94,1 per cento per l'Opera Sila-sezione Caulonia e dell'83,8 per cento per l'Opera Sila (legge 230), con una media pari al 97,5 per cento e per un totale complessivo di 39.794.137.447 lire.

Per quanto concerne i terreni espropriati in Sila e nel territorio di Caulonia, il ritardo non è imputabile agli uffici, ma al fatto che in tali zone, al momento dell'esproprio, vigeva il vecchio catasto descrittivo; cosicché l'ente, d'accordo con i proprietari espropriati, ha dovuto procedere a numerosissime rettifiche di dati catastali ed a laboriosi collegamenti tra i dati del vecchio e del nuovo catasto, frattanto entrato in conservazione, al fine dell'esatto calcolo delle indennità.

Inoltre, molti proprietari, avvalendosi della facoltà loro concessa dalla legge 15 marzo 1956, n. 156, hanno chiesto la determinazione dell'indennizzo sulla base degli elementi integrativi del nuovo catasto, già attivato od in corso di attivazione. I relativi accertamenti, data la loro delicatezza e complessità, sono demandati ad apposite commissioni provin-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

ciali e, prima di pervenire al Ministero per le liquidazioni, vengono vagliati dalla commissione censuaria centrale.

Ciononostante, le liquidazioni per le zone di Caulonia hanno raggiunto il 94,1 per cento.

Sempre alla data del 31 maggio 1959, le liquidazioni di indennità e dei rimborsi per spese di trasformazione, relative ai terreni del « terzo residuo » raggiungevano le percentuali: del 100 per cento per l'ente Fucino, l'Opera Sila (Caulonia), il Flumendosa, l'Elfas e l'Opera combattenti; del 96,3 per cento per il Della Padano; del 95,9 per cento per l'ente Maremma, e del 99,5 per cento per l'ente Puglia.

Per quanto concerne la Sicilia, alla liquidazione delle indennità provvedono direttamente gli organi della regione, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, senza alcuna ingerenza di questo Ministero.

Per altro, secondo informazioni pervenute dall'assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste, sono state liquidate le indennità a 124 ditte espropriate, per un totale di 1.182 milioni di lire; sono in corso di definizione e potranno essere pagate, nel prossimo semestre, le indennità per altre 189 ditte, per un ammontare di 1.500 milioni di lire circa; sono infine, in preparazione le liquidazioni a favore di altre 137 ditte, per un ammontare di 1.850 milioni di lire circa.

Il Ministro: RUMOR.

DEL GIUDICE. — Al Ministro del tesoro.

-- Perché si compiacca far conoscere per quale motivo la Ragioneria generale dello Stato, a differenza delle altre amministrazioni, non ha proceduto agli scrutini per merito comparativo per la qualifica di direttore di sezione dei funzionari in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939, i quali fin dal luglio 1957 sono in possesso dei requisiti richiesti per conseguire l'avanzamento alla suddetta qualifica.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali provvedimenti intende adottare per sanare l'ingiustificato, incomprensibile ritardo della progressione della carriera, che le leggi all'uopo emanate si prefiggevano di accelerare (legge 3 maggio 1955, n. 448, articolo 1; decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, articolo 7; decreto-legge 17 aprile 1957, n. 270, articolo 3). (6729).

RISPOSTA. — I funzionari in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939 sono stati scrutinati per la promozione a direttore di se-

zione nella seduta del consiglio di amministrazione dell'11 giugno 1959.

In tale sede la posizione dei predetti funzionari è stata esaminata comparativamente a quella degli altri funzionari che si trovavano in possesso dei requisiti per conseguire la promozione alla suddetta qualifica.

Il Sottosegretario di Stato: SCHIRATTI.

DE MARZI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere se non ritenga far conoscere subito le quote provinciali d'ammasso che non dovrebbero mantenersi sui vecchi criteri del passato, ma dovrebbero tendere ad aiutare anzitutto le province cerealicole e contemporaneamente più frazionate; se non ravvisi inoltre l'opportunità di dare disposizioni per tempo, in modo che possano trovare facile e pratica applicazione, in relazione all'assegnazione delle quote dell'ammasso per contingente 1959 al fine di favorire nelle consegne le piccole e medie aziende e particolarmente quelle coltivate da affittuari. (5298).

RISPOSTA. — Questo Ministero non è in grado di far conoscere subito i contingenti di grano che dovranno essere conferiti nelle singole province, in quanto l'attribuzione degli stessi viene effettuata prima dell'inizio delle operazioni di raccolto e dopo che questo Ministero medesimo, di concerto con quello del tesoro, avrà determinato i contingenti nazionali di grano tenero e duro da conferire all'ammasso. Spetta poi ai comitati provinciali d'ammasso, a norma dell'articolo 3 della legge 10 luglio 1951, n. 541, ripartire il contingente provinciale fra i comuni e stabilire le modalità di ripartizione fra le aziende cerealicole.

I criteri che regolano l'attribuzione dei contingenti di grano da conferirsi in ciascuna provincia non vengono determinati di volta in volta da questo Ministero, ma sono stabiliti dalla citata legge, la quale dispone che detti contingenti devono essere fissati non in base alla produzione granaria delle singole province, ma in base alle quantità di frumento conferite nelle annate precedenti.

Per quanto riguarda l'opportunità di favorire, nelle consegne all'ammasso obbligatorio, le piccole e medie aziende agricole, si fa presente che questo Ministero non ha mai mancato di prospettare ai comitati provinciali ammasso grano tale esigenza, nel rispetto, però, della esclusiva competenza che in materia spetta ai detti organi provinciali e dei principi informativi dell'ammasso, consistenti, come è noto, nel sottrarre alla libera contratta-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

zione, all'indomani del raccolto, una sensibile quantità di prodotto, allo scopo di limitarne e di regolarne l'offerta.

Il Ministro: RUMOR.

DE MARZI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora ripristinato il dazio alla importazione sul pollame morto e sulle uova così come per gli altri prodotti zootecnici, facendo presente che il settore avicolo è quello che maggiormente interessa e potrà sempre più interessare le piccole aziende, specialmente a conduzione familiare, e che la difesa ed il progresso della nostra zootecnia dovrebbero riguardare il bestiame, sia quello di stalla che quello da cortile, come negli altri paesi europei. (6665).

RISPOSTA. — L'attuale regime daziario sul pollame e sulle uova, che, come è noto, prevede la franchigia doganale per entrambi i prodotti, non può essere modificato, in quanto l'esenzione fu stabilita in sede G.A.T.T. a fronte di concessioni interessanti settori vitali della nostra economia agricola.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a quali motivi debba iscriversi la quasi assoluta inattività della delegazione italiana nella commissione mista italo-jugoslava, con il conseguente ristagno della istruttoria di oltre un migliaio di pratiche, per beni abbandonati nei territori ceduti, giacenti a Belgrado alcune da 24 mesi e moltissime altre da più di un anno, mentre negli uffici del servizio beni italiani all'estero (S.B.I.E.) parecchie centinaia di altre pratiche non vengono inviate all'esame della commissione mista italo-jugoslava data la mancanza di funzionalità della nostra delegazione, determinando un grave e doloroso disagio fra i profughi, che attendono ormai da oltre un decennio la liquidazione dei danni sofferti in relazione all'abbandono dei propri beni. (6750).

RISPOSTA. — Le riunioni della commissione mista italo-jugoslava vengono concordate preventivamente in relazione al numero dei fascicoli segnalati ed alle indagini esperite per accertare la pertinenza e la consistenza dei beni. Attualmente i lavori della commissione procedono come di consueto con la presenza a Belgrado da oltre un mese di un nostro esperto economico per i beni siti nei territori

ceduti; entro il mese di luglio 1959 è previsto l'invio di un secondo esperto.

Per quanto infine si riferisce alle legittimazioni giuridiche, che necessitano soltanto per alcune centinaia di casi, sono stati scambiati tra le due delegazioni i relativi elenchi ed anche per tale materia è previsto l'invio di un funzionario dell'amministrazione per il periodo che si renderà necessario nello svolgimento dei lavori.

Il Ministro: TAMBRONI.

GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

1°) se è informato dei criteri adottati per l'esazione dell'imposta di consumo sui fiori immessi al mercato di Napoli dai comuni della provincia;

2°) se ritiene legittimo e compatibile con le vigenti disposizioni di legge il fatto che, attraverso la riscossione a tariffa alla barriera, l'onere dell'imposta di consumo viene trasferito a carico dei produttori che cedono ai commercianti di fiori al dettaglio, laddove dovrebbero cadere a carico dei commercianti stessi;

3°) se e in qual modo ritiene di intervenire nei confronti dell'amministrazione straordinaria del comune di Napoli per il ristabilimento della legalità. (5795).

RISPOSTA. — La riscossione a tariffa dell'imposta di consumo sui fiori all'atto dell'introduzione della merce nel territorio comunale (ovviamente a carico di chi è in possesso della merce stessa in quel momento) non è censurabile, in quanto si basa sull'articolo 87, punto III, del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, secondo il quale l'imposta colpisce « l'introduzione » nel territorio del comune dei generi imponibili, comunque e da chiunque il trasporto e la consegna siano eseguiti.

La riscossione all'atto dell'introduzione della merce, d'altra parte, è l'unica possibile in quei comuni che non abbiano adottato specifiche norme per l'applicazione del tributo sul genere considerato, tenuto presente che il trasporto del genere stesso — ai sensi dell'articolo 40 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1952, n. 703 — è esente dall'obbligo della denuncia e della relativa bolletta di accompagnamento di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 35 del citato testo unico, per cui non può trovar luogo l'istituto dell'introduzione ad imposta sospesa nell'eventuale deposito all'ingrosso del destina-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

tario. Detto istituto è basato, infatti, sull'organico controllo dei movimenti dei generi imponibili attraverso gli obblighi della emissione della bolletta di accompagnamento e della tenuta del registro di carico e scarico.

Ciò precisato in linea di diritto, si fa presente che il comune di Napoli non applica rigidamente il richiamato articolo 87, punto III, del regolamento (tassazione all'introduzione) bensì, allo scopo appunto di evitare gli inconvenienti accennati dall'interrogante, consente che i floricoltori introducano i fiori destinati alla vendita nel mercato « ad imposta sospesa », previo il rilascio di una apposita licenza di scorta e prescindendo altresì da ogni deposito cauzionale, rimandando la riscossione dell'imposta, relativamente ai soli quantitativi risultanti effettivamente venduti, all'atto dell'uscita della merce dal comune.

Detto comune, quindi, che avrebbe il diritto di riscuotere l'imposta su tutti i fiori introdotti a norma del ripetuto articolo 87, punto III, del regolamento, si limita, invece, mediante il sistema sopra indicato, a riscuoterla sui soli quantitativi realmente venduti. Tale comportamento appare, perciò, oltre che giuridicamente fondato, anche indubbiamente favorevole agli stessi floricoltori.

Si aggiunge, infine, che la deliberazione commissariale 28 marzo 1959, n. 2458, con la quale fu instaurato il sistema medesimo, ha riportato l'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze: PIOLA.

GRILLI GIOVANNI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia al corrente che taluni appaltatori dell'imposta di consumo hanno chiesto ai comuni appaltanti il rimborso di quelle che essi chiamano « perdite per mancata riscossione di aggi » relative al periodo 1951-56 e conseguenti alla proroga della esenzione dall'imposta di consumo sui materiali destinati alla costruzione di case non di lusso stabilita dalla legge 2 luglio 1949, n. 408; se, allo stato della legislazione, non ritenga tale richiesta infondata, stante il fatto che per effetto delle leggi 16 aprile 1954, n. 112, 27 gennaio 1955, n. 22, 15 marzo 1956, n. 166, tutto il sistema di esenzione deve intendersi prorogato e quindi anche la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 2 luglio 1949, n. 408, la quale nel caso dato, sancisce l'inapplicabilità della procedura di cui al secondo comma dell'articolo 80 del testo unico della finanza locale; e comunque cosa intenda

fare al fine di salvaguardare le entrate comunali da un siffatto attacco da parte degli appaltatori, posto che il legislatore, nel prorogare l'esenzione sul materiale da costruzione non ha certo inteso di locupletare gli appaltatori dalle imposte di consumo a danno dei comuni. (5850).

RISPOSTA. — Sul problema prospettato dall'interrogante sono state già interessate dal Ministero dell'interno, di concerto con questo Ministero, le prefetture della Repubblica, affinché sull'argomento richiamino la particolare attenzione delle amministrazioni comunali.

Si osserva, per altro, che le ditte appaltatrici delle imposte di consumo propongono domanda per la revisione degli aggi di riscossione, in relazione alla proroga dell'esenzione prevista dalla legge 2 settembre 1949, n. 408, ai sensi dell'articolo 80 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

Né può il Governo, ovviamente, influenzare le determinazioni delle commissioni arbitrali di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, dato che tali organi costituiscono « giurisdizioni speciali », contro le cui decisioni è ammesso soltanto il ricorso per cassazione.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

GULLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga di intervenire con la maggiore prontezza perché l'Opera valorizzazione della Sila proceda senza indugio alla realizzazione delle opere di trasformazione agraria su 13 mila ettari in possesso degli assegnatari, utilizzando i fondi di cui alla legge Colombo 9 luglio 1957, n. 600, e stanziando per l'anno 1959 almeno un miliardo.

Si tenga presente che l'Opera valorizzazione Sila riceve da tale legge per il settennio 1956-63 la somma complessiva di lire 28 miliardi. Nulla, però, è stato ancora stanziato per la trasformazione culturale dell'altopiano silano. (5989).

RISPOSTA. — Si premette che l'Opera per la valorizzazione della Sila ha espropriato non 13 mila, ma 73.121 ettari nel comprensorio silano-jonico e 2.302 nel territorio di Caulonia. Ha acquistato poi altri 10.855 ettari.

In complesso, quindi, l'Opera ha acquistato 85.917 ettari, sui quali ha realizzato opere di trasformazione per complessivi 37 miliardi di lire. Questa somma è stata tratta sia dalle dotazioni delle leggi Sila e « stralcio »,

sia dai fondi recati dalla legge 9 luglio 1957, n. 600.

Per quanto riguarda, in particolare, l'altopiano silano (dove sono stati espropriati terreni per 15.120 ettari), l'opera ha investito — fino al 30 settembre 1958 — circa 4 miliardi e mezzo per messa a coltura dei terreni, case, strade, canali ed impianti irrigui, impianti arborei, elettrodotti, acquedotti, borgate, scuole, chiese, magazzini, ecc.

Inoltre, nell'esercizio in corso, ha impegnato un altro miliardo per il completamento della trasformazione.

A quest'ultimo riguardo, è da tenere presente che l'esercizio finanziario si è iniziato il 1° ottobre 1958, ma i lavori si vanno svolgendo soltanto ora, in quanto, come è ben noto all'interrogante nel periodo invernale non è possibile operare sull'altopiano silano.

Si precisa, infine, che gli anzidetti interventi si riferiscono soltanto a quelli attuali in applicazione della legge sulla riforma fondiaria, senza tener conto dell'attività svolta dall'Opera Sila, ai termini di altre leggi.

Il Ministro: RUMOR.

INVERNIZZI E GRILLI ANTONIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza che la « Vizzola », impresa idroelettrica, colpisce con ammende di lire 2 mila e 5 mila tutti gli utenti che hanno, senza dolo alcuno, riverniciato le tavolette di legno poste a sostegno dei contatori.

Ritengono gli interroganti che sia un diritto dell'utente l'adeguare il colore dell'assiacella in parola all'ambiente ove trova la sua collocazione: né bisogna dimenticare che nelle case dei meno abbienti i contatori sono collocati allo scoperto e negli stessi ambienti di soggiorno.

Ritenendo un fatto illegale e grave quanto viene messo in atto dalla « Vizzola », chiedono che il ministro intervenga con urgenza per far cessare tale illegalità. (5955).

RISPOSTA. — Per tassativa disposizione contrattuale, l'utente non può apportare alcuna modifica al contatore installato presso di lui e di proprietà dell'azienda erogatrice « Vizzola ».

Detta disposizione trova il suo fondamento nel dovere che ha la società anzidetta di salvaguardare da qualsiasi manomissione gli apparecchi misuratori dell'energia elettrica, in modo da garantire oltre che a se stessa, anche agli utenti ed agli uffici fiscali, la esattezza della misurazione.

Se è vero che la verniciatura del contatore e della relativa tavoletta di sostegno è eseguita generalmente dall'utente soltanto a scopo estetico, in alcuni casi si è avuto però modo di constatare che essa viene effettuata per eliminare ogni traccia esterna di manomissioni in precedenza praticate per impedire la regolare misurazione del consumo dell'energia elettrica.

Per quanto concerne poi il lamentato addebito a carico dell'utente di una somma variabile da lire 2 mila a lire 2.500, preciso che esso non viene effettuato a titolo di ammenda, ma quale parziale rimborso della spesa che la società Vizzola deve sostenere per la sostituzione delle apparecchiature di misura e per lo smontaggio, rimontaggio, pulitura e taratura dei contatori rimossi.

È da notare infine che la società Vizzola, la quale annovera oltre 250 mila utenti, ha effettuato, negli ultimi tre anni, soltanto 13 addebiti a carico di utenti per complessive lire 30.500.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

INVERNIZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non intende invitare la direzione della cassa previdenza dipendenti enti locali ad accogliere la iscrizione dei 200 dipendenti dell'ufficio lavori dell'azienda elettrica municipalizzata di Milano.

Risulta che l'azienda ha inoltrato regolare denuncia alla C.P.D.E.L. senza esito positivo, perché si ritiene che la competenza sia dell'I.N.P.S.

L'interrogante è di parere contrario, dato che i dipendenti dell'ufficio lavori dell'A.E.M. sono parte integrante dell'azienda stessa, permanenti e non saltuari, e svolgono le loro mansioni nella normale attività di esercizio. (6792).

RISPOSTA. — L'azienda elettrica municipale di Milano ha alle proprie dipendenze numeroso personale assunto per il tramite della direzione lavori della Valtellina. Parte di tale personale, e precisamente quello addetto ai servizi di esercizio e di ordinaria manutenzione degli impianti esistenti, è soggetto all'obbligo di iscrizione alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, in quanto le mansioni espletate rivestono, oggettivamente, la natura di servizi di « carattere permanente ». Tale requisito, che è espressamente richiesto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, ai fini di accertare l'obbligo della iscrizione alla cassa predetta, non sussiste, invece, nei confronti di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

quella parte del personale che, pur prestando servizio alle dipendenze della stessa azienda, è adibito, sia pure con rapporto di lavoro a carattere continuativo, ai servizi di costruzione dei nuovi impianti e di straordinaria manutenzione. Detto personale, ai fini previdenziali, è assistito dalle disposizioni sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed, infatti, risulta iscritto all'I.N.P.S.

In relazione alle predette tassative disposizioni di legge, la direzione generale degli istituti di previdenza ha proceduto all'accertamento ed alla sistemazione contributiva del personale soggetto all'obbligo dell'iscrizione alla cassa mentre, ovviamente, si è dovuto escludere dall'iscrizione stessa il gruppo regolarmente iscritto all'I.N.P.S. e non adibito a servizi di carattere permanente, come da denuncia dell'azienda.

Il Ministro: TAMBRONI.

LUCIFREDI, GUERRIERI FILIPPO E DURAND DE LA PENNE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per avere da loro precise notizie sulla situazione attuale dei complessi industriali I.R.I. della città di Genova, nella fiducia di ottenere così una parola rassicurante, che valga a dileguare le preoccupazioni di recente diffuse tra le maestranze da ricorrenti voci allarmistiche di licenziamenti e di sospensione del lavoro. (482).

RISPOSTA. — Come è già stato riferito dalla stampa, il problema delle industrie meccaniche e siderurgiche dell'I.R.I. di Genova è stato ampiamente affrontato — nel corso di alcune riunioni tenutesi anche nella stessa città di Genova — dopo che aveva formato oggetto di attenti studi, sia da parte dell'I.R.I., sia da parte di questo Ministero.

Ciò premesso, assicuro che nessuno sforzo sarà trascurato nell'interesse delle predette aziende e delle maestranze genovesi, nel quadro delle soluzioni economicamente più idonee, per mantenere forti percentuali di produzione ed adeguati livelli di occupazione.

Ciò nella visione di un sano e progressivo sviluppo dell'economia genovese, a cui le partecipazioni statali confidano di dare largo contributo.

Il Ministro delle partecipazioni statali:
FERRARI AGGRADI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se il prete Salvatore D'Angelo che, fino a qualche

tempo fa aveva in appalto il servizio di nettezza urbana del comune di Maddaloni (Caserta), era regolarmente iscritto alla camera di commercio;

per conoscere se il prete Salvatore Letizia, che è succeduto al precedente, risulta iscritto alla camera di commercio per il settore in cui opera. (4734).

RISPOSTA. — La camera di commercio, industria ed agricoltura di Caserta — alla cui autonoma e specifica competenza spetta per legge la tenuta del registro delle ditte — interpellata da questo Ministero in ordine a quanto segnalato ha comunicato che la ditta Salvatore Letizia di Maddaloni ha adempiuto all'obbligo della presentazione della denuncia di iscrizione all'anagrafe commerciale prevista dall'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011; ha corrisposto l'oblazione di cui all'articolo 51 del citato testo unico ed è stata iscritta al n. 39664 del registro delle ditte per la gestione del servizio di nettezza urbana nel comune di Maddaloni.

Il Ministro: COLOMBO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Sulla rivendicazione dei dipendenti dell'amministrazione delle poste, che lavorano in baracche provvisorie, alla stazione Napoli centrale, e sulla necessità di provvedere ad una tollerabile sistemazione nel periodo di durata dei lavori per la nuova stazione. (5633).

RISPOSTA. — In seguito allo sgombero dei locali del vecchio edificio postale di Napoli ferrovia, ceduto alle ferrovie dello Stato per essere demolito, si sono dovuti allestire dei padiglioni e strutture portanti prefabbricate, per allocarvi provvisoriamente gli uffici, in attesa di realizzare una nuova e più moderna costruzione che accolga adeguatamente gli uffici stessi, costruzione che trovasi attualmente in uno stadio assai avanzato di lavoro.

Non è sfuggito all'amministrazione delle poste e telecomunicazioni come l'assetto provvisorio dato agli uffici di cui sopra abbia lasciato effettivamente a desiderare.

Essa, però, si è preoccupata subito di tale situazione (anche se debba considerarsi del tutto transitoria) ed ha disposto, a seguito di sopralluoghi, l'esecuzione, con carattere di urgenza, di una serie di lavori e di impianti atti a conferire agli ambienti il migliore assetto possibile sia dal lato igienico-sanitario sia da quello funzionale.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

Alcuni dei detti lavori ed impianti sono già stati eseguiti, altri sono in corso e in via di ultimazione.

Il Ministro: SPATARO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se il progetto per la aerostazione di Napoli ha una prospettiva di realizzazione, dopo che gli enti interessati si sono favorevolmente pronunciati sulla sua ubicazione utilizzando gli spalti del Maschio Angioino. (5828).

RISPOSTA. — Premesso che con la denominazione di aerostazione terminale si intende l'insieme dei locali ove la società di navigazione aerea e le agenzie turistiche radunano i passeggeri per trasportarli successivamente alle aerostazioni civili sugli aeroporti, e che la costruzione di tali manufatti è effettuata a cura delle predette società ed agenzie, si informa che, per quanto concerne la realizzazione di una aerostazione terminale per la città di Napoli, l'amministrazione della difesa è interessata solo per quanto si riferisce all'esame del progetto di costruzione della piattaforma per decolli ed atterraggi di elicotteri che si intenderebbe realizzare sugli spalti del Maschio Angioino.

Su tale progetto i competenti organi tecnici di questa amministrazione hanno già espresso parere favorevole, condizionato ad alcune modifiche.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

MAGNO, CONTE E KUNTZE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza del vivo malcontento sviluppatosi fra i numerosi proprietari fondiari del Gargano (Foggia) che, in conseguenza della classificazione della zona in comprensorio di bonifica montana, si son visti assoggettati a un nuovo onere (il contributo di bonifica) quando solo qualche opera ha avuto inizio.

I proprietari fondiari delle zone circostanti i laghi di Varano e Lesina e di una parte dell'agro di San Marco in Lamia, poi, già pagavano i contributi di bonifica al consorzio generale della capitanata ed ora sono stati assoggettati ad un secondo contributo di bonifica, a favore del consorzio del Gargano.

Gli interroganti chiedono che, anche in considerazione della situazione critica in cui versano i contadini garganici, sia disposta in favore di tutti i piccoli e medi proprietari del comprensorio di bonifica montana della suddetta zona la sospensione dei contributi in

questione, fino a quando non sarà messo in esecuzione un piano organico di opere e di interventi. (4463).

RISPOSTA. — L'intendenza di finanza di Foggia, con decreto 18 febbraio 1959, n. 3045, ha disposto la sospensione della esecutorietà del proprio visto sui ruoli di contribuenza emessi dal consorzio di bonifica montana del Gargano, per l'anno 1959, per i territori ricadenti nella circoscrizione dei comuni di Cagnano Varano, San Nicandro Garganico, Carpino ed Ischitella.

Tanto, in attesa delle decisioni che saranno adottate da questo Ministero in merito alla controversia insorta tra i due enti sopra citati circa la competenza sul territorio già di bonifica integrale e che è stato riclassificato montano nel comprensorio di bonifica montano del Gargano.

Il Ministro: RUMOR.

MANCINI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere per quale ragione non sono stati ancora iniziati i lavori per la costruzione dell'ospedale di San Giovanni in Fiore (Cosenza).

Il finanziamento per l'ospedale di San Giovanni è stato più volte annunciato anche in risposta a diverse interrogazioni presentate nelle precedenti legislature.

Il progetto è stato già approvato dal provveditore alle opere pubbliche sin dall'ottobre del 1957. (5814).

RISPOSTA. — Il progetto relativo alla costruzione dell'ospedale di San Giovanni in Fiore è solo recentemente pervenuto a questa amministrazione per l'approvazione che avviene di concerto con il ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore di sanità.

A tale procedura, che comporta ovviamente l'esame del progetto da parte dei competenti uffici delle due amministrazioni, è subordinata la emanazione del decreto di dichiarazione di pubblica utilità, e, quando occorra, di indifferibilità ed urgenza dell'opera predetta.

Si assicura, comunque, che la pratica sarà istruita nel più breve tempo possibile.

Il Ministro della sanità: GIARDINA.

MAROTTA VINCENZO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali sono le ragioni per cui, in applicazione all'articolo 25 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, le amministrazioni dello Stato non intendono valu-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

tare, ai fini della determinazione della paga da attribuirsi ai salariati dello Stato, i periodi di servizio eventualmente interrotti con quelli seguiti da nuova riassunzione, qualora essi non si rendano « omogenei » e cioè: di analogo rapporto di servizio.

Poiché in tal modo applicata, la norma del richiamato articolo 25/67, appare decisamente difforme con la dizione letterale della stessa ove si legge: « ..., tutti i periodi di servizio da salariato, comunque prestati, ..., poiché — giusto l'articolo 40/67 — ogni norma afferente allo stato giuridico dei salariati dello Stato precedente alle disposizioni contenute nella legge 67 in parola viene ad essere abrogata — ove contrasti con le norme in essa contenute — e poiché le successive disposizioni afferenti al trattamento economico del personale dipendente dallo Stato, disposte con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, non esprimono alcun carattere abrogante la norma di cui all'articolo 25/67 in epigrafe, interrogo il ministro, affinché voglia cortesemente chiarire tale situazione, alla luce di eventuali disposti di legge concernenti il trattamento economico e giuridico dei salariati dello Stato i quali siano sfuggiti all'attenzione dell'interrogante. (6026).

RISPOSTA. — L'articolo 25 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, è una norma transitoria che disciplina, secondo criteri eccezionali derogativi dei principi generali vigenti in materia, la valutazione dei servizi discontinui resi da salariato con carattere precario e dei periodi di mancata prestazione a causa di provvedimenti adottati per comportamento contrario al cesato regime od in applicazione delle leggi razziali. In base a tale norma è consentito di computare, ai fini della determinazione dell'anzianità per l'attribuzione della classe di paga di cui all'articolo 12 della legge medesima, tutti i periodi di servizio resi da salariato anteriormente alla data del 1° marzo 1952, nella stessa od in altre amministrazioni dello Stato.

Cosicché, mentre l'anzianità complessiva di servizio posseduta da ciascun salariato è considerata per intero soltanto ai fini del trattamento di quiescenza o della corresponsione della indennità di licenziamento, agli effetti della attribuzione della classe di paga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 e 25 della legge n. 67, va tenuto conto unicamente dei periodi di permanenza — anche se discontinui — nella categoria professionale cui il salariato è stato inquadrato al 1° marzo 1952, in

virtù della citata legge. E ciò in quanto le classi paga rappresentano degli avanzamenti nell'ambito di ciascuna categoria salariale.

Il Ministro: TAMBRONI.

MERLIN ANGELINA E CAVAZZINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il suo parere sul provvedimento della direzione generale dell'I.N.A., per il quale ben 28 dipendenti della stessa direzione generale, con anzianità di servizio dai 18 ai 24 anni, sono licenziati, e le agenzie generali sono obbligate a trasformare la polizza aziendale in polizza A.I.L., il che comporta un danno economico notevole quando i dipendenti sono messi in quiescenza. (629, già orale).

RISPOSTA. — I licenziamenti, ai quali gli interroganti si riferiscono, sono avvenuti esclusivamente fra il personale tecnico (medici e preparatori) del soppresso servizio sanitario della direzione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il provvedimento riguardante la soppressione del predetto servizio ed il trasferimento delle relative attribuzioni ad altro ufficio va considerato nel quadro delle modifiche apportate dal consiglio di amministrazione all'ordinamento della direzione generale dell'istituto, nell'intento di adeguarne la struttura sul piano organico e funzionale alle effettive esigenze dell'ente.

Il licenziamento ha interessato 19 medici e 12 preparatori su un totale di 58 unità. Tenuto conto, per altro, che 3 medici avevano già raggiunto i limiti di età ed erano, quindi, da collocare a riposo, il licenziamento ha interessato in definitiva 28 elementi.

Non è, comunque, escluso che in avvenire le esigenze dei molteplici servizi curati dall'istituto possano richiedere un aumento di personale sanitario specializzato.

Tale eventualità è stata esplicitamente riconosciuta dall'I.N.A. che ha difatti assicurato un diritto di precedenza, in favore dei licenziati, nel caso in cui si dovesse provvedere a nuove assunzioni.

L'istituto ha altresì praticato al personale stesso un trattamento di eccezionale favore riconoscendogli in particolare, oltre alla liquidazione delle indennità spettantigli in base alle norme contrattuali, speciali indennità variabili da lire 2 milioni a lire 800 mila, a seconda del grado e dell'anzianità; nonché la erogazione agli interessati del valore della po-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

lizza obbligatoria anziché utilizzare le polizze stesse per il ripristino dell'assicurazione invalidità e vecchiaia presso l'I.N.P.S., accollandosi l'I.N.A. la relativa spesa; e infine, facilitazioni diverse (preferenza nell'assunzione quali medici fiduciari delle agenzie generali; agevolazioni nel rimborso dei mutui concessi per l'acquisto di case a riscatto).

Il provvedimento di licenziamento, comunque, è stato adottato in conformità delle norme del contratto collettivo di lavoro (articolo 41), le quali prevedono la risoluzione del rapporto d'impiego « quando sia necessario procedere a riduzione del personale ».

Per quanto riguarda la trasformazione da parte degli agenti generali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni delle polizze aziendali in polizze di assicurazione per indennità di licenziamento (A.I.L.), si fa presente che tale decisione è stata adottata in relazione all'obbligo della costituzione delle indennità di risoluzione dei rapporti di lavoro derivante dall'articolo 39 del contratto collettivo 15 maggio 1954, nel quadro della legge 3 ottobre 1942, n. 1251, istitutiva del « fondo indennità impiegati ».

Per il passato gli agenti generali provvedevano, normalmente, all'accantonamento delle indennità impiegate mediante polizze aziendali contratte con l'I.N.A. in una forma assicurativa che consentiva, in taluni casi, la liquidazione di indennità superiori a quelle previste dal citato articolo 39 del contratto collettivo.

In detti casi era, però, in potestà degli agenti stessi di liquidare, in via liberale, l'ammontare della polizza aziendale oppure corrispondere ai propri dipendenti il dovuto per contratto (polizza A.I.L.), trattenendo le differenze connesse con i maggiori versamenti fatti sulle polizze; e l'I.N.A. ha facilitato, mediante interventi diretti, l'assolvimento del predetto obbligo, che incombe per altro sugli agenti generali.

Tuttavia nell'ultimo esercizio la direzione generale dell'istituto, a causa della necessità di comprimere i costi per ragioni di concorrenza e per esigenze di bilancio e, soprattutto, per le maggiori spese che dovranno essere erogate per incrementare la produzione, ha dovuto ridurre i contributi alle agenzie limitandoli ai soli ed effettivi oneri previsti dalle disposizioni vigenti; conseguentemente la posizione assicurativa dei dipendenti delle agenzie è stata riveduta in base alle polizze A.I.L.

Il Ministro dell'industria e del commercio: COLOMBO.

MISEFARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1°) quanto di vero sia nella notizia data dalla stampa circa il trasferimento in altra sede degli archivi notarili di Palmi e Locri (Reggio Calabria);

2°) nel caso che la notizia abbia fondamento, se non ravvisi la necessità di ritornare sulla decisione presa, che ha già messo in allarme la provincia di Reggio Calabria, la quale vede in essa, come ha visto nel finora mancato ampliamento della sezione di corte d'appello, un tenace proposito delle autorità centrali di menomare, subendo ingiuste pressioni, i suoi interessi, la sua integrità e il suo prestigio. (4627).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha dovuto portare il suo esame su talune proposte con le quali è stata prospettata l'opportunità di riunire il distretto notarile di Locri a quello di Reggio Calabria e di riunire i distretti di Palmi e Vibo Valentia, con capoluogo in quest'ultima località, con conseguente analoga modificazione della circoscrizione degli archivi notarili.

Sono state pertanto richieste informazioni onde acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione delle proposte stesse.

Allo stato comunque non vi sono motivi per ritenere che sussista effettivamente l'esigenza di apportare variazioni all'ordinamento attuale dei distretti notarili suindicati. Non si mancherà d'altra parte di tenere nella dovuta considerazione le ragioni prospettate sull'argomento dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

MONASTERIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali non ha avuto finora corso la richiesta di autorizzazione a dare inizio ai lavori di manutenzione straordinaria del canale Focaciucci (Brindisi), per la quale è stata prevista una spesa di 40 milioni di lire, richiesta avanzata dall'ente irrigazione per la Puglia, la Lucania ed il Molise, tramite il provveditorato alle opere pubbliche di Bari, agli inizi del mese di aprile 1959.

E per sapere, ove non esistano le condizioni per rilasciare immediatamente l'accennata autorizzazione, quali provvedimenti di emergenza intenda adottare a sollievo della drammatica disoccupazione agricola che, in conseguenza dell'abolizione dell'imponibile di manodopera, travaglia la provincia di Brindisi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

e particolarmente i comuni nel cui agro scorre il predetto canale, anzitutto il comune di Torchiarolo. (6322).

RISPOSTA. — La perizia relativa ai lavori di manutenzione straordinaria del canale Focacci, interessante gli agri di San Pietro Vernotico e Torchiarolo (Brindisi), dell'importo di 5.710.000 lire, fa parte di un gruppo di sette perizie allestite dall'ente irrigazione Puglia e Lucania, secondo il programma di interventi straordinari nel Mezzogiorno predisposto da questo Ministero nel gennaio 1959 per l'impiego della manodopera disoccupata.

Al finanziamento dei lavori si provvederà non appena il relativo provvedimento, deliberato a suo tempo dal Consiglio dei ministri, avrà riportato l'approvazione del Parlamento e sarà stato disposto, in conseguenza, lo stanziamento dei fondi necessari.

La esecuzione dei lavori medesimi prevede l'impiego di 1.100 giornate lavorative, di cui 500 nel comune di San Pietro Vernotico e 600 in quello di Torchiarolo, dove l'intensificazione delle colture ha già raggiunto, per spontanea iniziativa dei privati, limiti difficilmente superabili.

Il Ministro: RUMOR.

MOSCATELLI E ALBERTINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che la sospesa attività della ferrovia Stresa-Mottarone Vetta, avvenuta proprio all'inizio della stagione turistica, ha causato la cessazione di qualsiasi afflusso turistico e determinato la completa paralisi di ogni attività alberghiera a Mottarone Vetta.

Gli interroganti chiedono pertanto che nei confronti delle aziende alberghiere così duramente colpite venga sospeso, fino al ripristino del servizio sulla linea ferroviaria predetta, il versamento delle rate delle imposte dirette. (6438).

RISPOSTA. — È stato dato incarico all'intendenza di finanza di Novara di svolgere sollecite indagini intese ad appurare quali aziende alberghiere di Mottarone Vetta siano venute a trovarsi in difficoltà economiche a causa della sospensione, proprio all'inizio della stagione turistica, della ferrovia Stresa-Mottarone Vetta.

Si fa riserva, pertanto, di comunicare agli interroganti, appena in possesso dei necessari elementi, quali provvedimenti potranno essere adottati a favore delle aziende particolarmente danneggiate, per il pagamento delle imposte dirette erariali.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

MUSTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per conoscere:

a) quali sono i motivi che impediscono l'inizio dei lavori di dissodamento dei terreni demaniali del bosco comunale di Gravina di Puglia (Bari) « Difesa Grande Pantano » per totali ettari 400.75.61, da parte della sezione speciale per la riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise, svincolati con decreto del ministro dell'agricoltura e foreste del 15 febbraio 1957; considerato che il comune di Gravina — rappresentato dal sindaco nella persona del signor Francesco Stefanelli — ebbe a consegnare detti terreni per la loro trasformazione sin dal 13 settembre 1957, in Bari, alla sezione speciale per la riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise rappresentata nella persona del direttore generale professor Decio Scardaccione;

b) per sapere se i ministri interrogati abbiano predisposto i contributi di legge per la trasformazione dei terreni suddetti;

c) per sapere infine se il ministro dell'agricoltura e foreste non ritenga necessario e urgente emettere il parere sulla richiesta di svincolo e conseguente passaggio dalla categoria A alla categoria B del restante terreno demaniale del bosco comunale di Gravina « Difesa Grande Pantano » avanzata da molti mesi da quel consiglio comunale e dalla già citata sezione speciale dell'ente riforma. (5574).

RISPOSTA. — Con delibera del 21 maggio 1956, la camera di commercio, industria e agricoltura di Bari autorizzò la trasformazione a coltura agraria di terreni per ettari 339,49 del bosco « Difesa Grande Pantano » del comune di Gravina di Puglia, trasformazione successivamente affidata, da parte del predetto comune, alla sezione speciale di riforma fondiaria in Puglia e Lucania.

Senonché, la sezione incontrò difficoltà nel proseguire gli adempimenti affidatili, attese le richieste del comune per la formazione di quote di terreno di modestissima estensione (un ettaro circa).

In considerazione di ciò, l'ente di riforma ha dato corso alla compilazione, non ancora ultimata, di altri piani di trasformazione che prevedono la costituzione di quote di piccolissima estensione, allo scopo di fornire a questo Ministero, che dovrà approvare i piani, tutti gli elementi utili per poter stabilire quale dovrà essere l'estensione di ogni quota.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

Si è già provveduto a sollecitare l'invio dei piani in questione che, una volta intervenuta l'approvazione ministeriale, verranno trasmessi dalla sezione di riforma alla Cassa per il mezzogiorno per il finanziamento.

Si è altresì sollecitata la comunicazione dei dati necessari per decidere in merito al passaggio dalla categoria dei pascoli a quella dei terreni coltivabili di altri terreni del predetto demanio, allo scopo di venire incontro ad un maggior numero di contadini aspiranti all'assegnazione di terra.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

MUSTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno e al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

a) in che modo ritengono di poter contrastare l'azione delle ditte appaltatrici per la riscossione delle imposte di consumo tendente ad ottenere l'adeguamento dell'aggio convenuto a seguito della proroga dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo sui materiali di costruzione per le case non di lusso (articolo 80 del testo unico della finanza locale e legge Tupini n. 408 e successive proroghe);

b) se sia ancora legittimo che l'intendente di finanza, che fa parte della giunta provinciale amministrativa, sia al tempo stesso presidente del collegio arbitrale chiamato a determinare l'adeguamento di cui sopra;

c) in quali limiti debba essere circoscritta la competenza di detto collegio arbitrale; se tale competenza deve essere ristretta all'adeguamento dell'aggio da riscuotere dalle ditte appaltatrici che vanno a maturarsi dopo la presentazione della domanda di adeguamento o si debba pure estendere al risarcimento degli aggi non riscossi prima della domanda.

E per sapere quali misure si intendono prendere per tutelare gli interessi finanziari dei comuni e dello Stato nei confronti dell'azione svolta dalle ditte appaltatrici di cui sopra. (5630).

RISPOSTA. — Sul problema prospettato dall'interrogante al punto a) dell'interrogazione sono già state interessate dal Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze competente nella materia, le prefetture della Repubblica, affinché sull'argomento richiamino la particolare attenzione delle amministrazioni comunali.

Si osserva, per altro, che le ditte appaltatrici delle imposte di consumo propongono

domanda per la revisione degli aggi di riscossione, in relazione alla proroga della esenzione prevista dalla legge 2 settembre 1949, n. 408, ai sensi dell'articolo 80 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175. Né può il Governo, ovviamente, influenzare le determinazioni delle commissioni arbitrali di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, dato che tali organi costituiscono « giurisdizioni speciali », contro le cui decisioni è ammesso soltanto il ricorso per cassazione.

Circa il punto b) della stessa interrogazione devesi rilevare che non è dato vedere alcunché di illegittimo o di inopportuno nel fatto che le cennate commissioni arbitrali siano presiedute dall'intendente di finanza, il quale fa anche parte della giunta provinciale amministrativa; invero, a parte la considerazione che le leggi riguardanti la composizione delle commissioni in parola sono rimaste invariate fin dal 1931, senza che siano mai stati rilevati inconvenienti, occorre considerare che la presidenza di detti organi giurisdizionali è affidata dalla legge agli intendenti di finanza proprio allo scopo di porre in essere un'adeguata garanzia di competenza tecnica e di tutela del pubblico interesse.

Per quanto concerne, infine, i limiti di competenza delle citate commissioni, si osserva che — atteso il ricordato carattere giurisdizionale delle stesse — queste sono gli unici organi che hanno il potere di decidere sui singoli casi di specie, per il principio generale secondo il quale ogni giudice è in primo luogo giudice della propria competenza; si soggiunge, comunque, che la domanda di revisione può essere proposta ovviamente soltanto dopo il verificarsi dell'evento che origina il diritto alla revisione medesima ed il mancato accordo fra le parti, senza che ciò implichi rinuncia ai diritti maturatisi nel periodo che intercorre fra il verificarsi dell'evento e la proposizione della domanda, diritti i quali sono soggetti soltanto alla normale prescrizione.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze:
PIOLA.

NICOLETTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza che il Commissariato della gioventù italiana abbia provveduto alla vendita dell'immobile « Cinema Italia » di Gavardo (Brescia), alla locale « Acli » con un procedimento strano e certamente illegale.

Infatti, l'immobile in questione prima fu messo in vendita ad asta pubblica con un

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

prezzo talmente elevato che non vi fu alcun concorrente per l'acquisto; poi fu venduto a licitazione privata all'« Acli », ed a prezzo molto inferiore, nonostante ci fossero offerte molto superiori da parte di altri acquirenti.

L'interrogante chiede di sapere in particolare quale fu il prezzo di vendita nell'asta pubblica e a quale prezzo fu effettivamente venduto all'« Acli ».

Chiede infine di sapere se non ritenga opportuno annullare l'atto di vendita per le evidenti irregolarità compiute. (6724).

RISPOSTA. — Per l'esperimento della licitazione privata, indetta dal Commissariato per la gioventù italiana per l'alineazione dell'immobile denominato « Cinema Italia » in Gavarado, era stato fissato il prezzo base di lire 7.620.000.

Essendo andata deserta tale gara, il Commissariato per la gioventù italiana ha chiesto l'autorizzazione a procedere ad un nuovo esperimento di licitazione. La relativa proposta è in corso di esame.

Si può escludere, pertanto, che l'immobile di cui trattasi sia stato comunque già alienato.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

POLANO, LACONI E PIRASTU. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali quantitativi di grano siano stati assegnati, in applicazione della legge 28 dicembre 1958, n. 1121, alle province della Sardegna per essere distribuiti gratuitamente ai contadini danneggiati dalle avversità atmosferiche. (6549).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha recentemente assegnato alle province della Sardegna, in applicazione della legge 26 dicembre 1958, n. 1121, un contingente complessivo di 40 mila quintali di grano (10 mila quintali alla provincia di Cagliari e 15 mila quintali per ciascuna delle province di Nuoro e Sassari) da distribuire gratuitamente tra i ceti agricoli dell'isola danneggiati dalle avversità atmosferiche.

Il Ministro: RUMOR.

POLANO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se sono esatti i dati riportati dalla stampa quotidiana circa l'aumento del tasso della radioattività, e quale grado di pericolosità per la salute della popolazione le precipitazioni di elementi radioattivi provenienti da esplosioni atomiche o termoneucleari rappresentino al momento presente o potrebbero rappresentare nel prossimo futuro. (6803).

RISPOSTA. — Da tempo sono stati istituiti e funzionano regolarmente, presso appositi laboratori della marina e dell'aeronautica militare ed osservatori meteorologici, sistematici rilevamenti della radioattività dell'acqua piovana e del pulviscolo atmosferico (*fall-out*); i dati risultati dai rilevamenti in parola sono oggetto di attento esame e di continui controlli, dai quali risulta che il fenomeno della radioattività atmosferica non presenta, a tutt'oggi, alcun carattere di pericolosità per la popolazione.

Per quanto potrà accadere nel futuro, non è dato a questa amministrazione avanzare, oggi, ipotesi in materia; questo Ministero, comunque, prenderà di volta in volta in esame le misure che si rendessero necessarie, nella eventualità che l'aumento della radioattività atmosferica e delle acque piovane raggiungessero un livello pericoloso per la salute delle popolazioni.

Il Ministro: GIARDINA.

PUCCI ANSELMO E RAFFAELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di abbandono e di decadimento della produzione e della occupazione cui trovasi l'azienda agraria « Montevaso » in comune di Chianni (Pisa), inclusa nel perimetro del consorzio di bonifica della Val d'Era con sede in Volterra, e tenuta ad adempiere agli obblighi sulla bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni; e se, allo stato attuale, il proprietario della predetta azienda agraria sia da considerarsi inadempiente agli obblighi di bonifica e di miglioramento fondiario ai sensi delle leggi sopracitate e, quindi, sottoposto all'esproprio. (5786).

RISPOSTA. — Le direttive generali della trasformazione fondiaria nel comprensorio di bonifica della Val d'Era, elaborate prima dell'ultima guerra, sono risultate inattuali, cosicché si è reso necessario rielaborarle e sono ora in stato di avanzata istruttoria.

Completata tale istruttoria, sarà possibile procedere alla notificazione degli obblighi ai proprietari, con applicazione di sanzioni in caso di inadempienza. Ovviamente, tra le ditte tenute agli obblighi, rientrerà anche l'azienda indicata dagli interroganti.

Il Ministro: RUMOR.

ROBERTI, ROMUALDI, GEFTER WONDRIK E DE MICHELI VITTURI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

opportuno riesaminare il provvedimento di congedamento testé disposto con circolare del 20 aprile 1959, n. 106660/1, nei riguardi degli ufficiali di complemento attualmente trattenuti in servizio perché appartenenti a territori ritenuti inaccessibili, autorizzando invece il loro trattenimento in servizio fino ai limiti di età previsti per il congedo assoluto, così come era stato disposto con la precedente circolare del 18 dicembre 1954, n. 115771/1/9 del 18 dicembre 1954 dello stesso Ministero.

Gli interroganti sottolineano che trattasi di un numero non rilevante (49 complessivamente) di ufficiali, tutti profughi da territori già appartenenti all'Italia, ed ai quai la suddetta circolare del 1954 aveva appunto ritenuto doveroso rivolgere particolare considerazione, anche in vista delle loro qualità militari e civili; che la pensione che verrebbe loro concessa, in base al minimo degli anni di servizio, è estremamente esigua, per cui il congedamento improvviso sarebbe per loro un provvedimento rovinoso, mentre, al contrario, il trattenimento in servizio fino ai limiti di età del congedo assoluto consentirebbe loro di poter percepire, all'atto del collocamento a riposo, un trattamento di pensione compatibile con la dignità del grado e della funzione rivestita. (6402).

RISPOSTA. — Gli ufficiali di cui trattasi saranno collocati in congedo a partire dal 30 giugno 1959, a mano a mano che verranno a trovarsi congiuntamente nelle condizioni di aver raggiunto il limite di età stabilito per la cessazione dal servizio dei pari grado in servizio permanente effettivo delle armi dell'esercito e di aver maturato il diritto a pensione.

Agli stessi ufficiali, con una interpretazione molto benevola delle norme in vigore, saranno inoltre corrisposti, dopo il congedamento, due mensilità e mezzo degli assegni di attività.

Nel complesso, un trattamento che dimostra la massima comprensione per le necessità degli ufficiali interessati e che risulta di gran lunga più favorevole di quello usato ad altre categorie di ufficiali di complemento richiamati in servizio e di recente congedamento, per le ferree esigenze di bilancio, senza titolo a trattamento di quiescenza.

È vero che la citata circolare del 1954 prevedeva la possibilità di trattenere in servizio gli ufficiali residenti in territori inaccessibili fino ai limiti di età del congedo assoluto, ma ciò era in relazione alla circostanza che in quell'epoca detti ufficiali non avevano nella maggioranza titolo a pensione. Il servizio che essi stavano prestando non era valutabile a

tal fine ed era quindi apparso opportuno ritardare il più possibile il collocamento in congedo.

Intervenuta la legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutabilità dei servizi comunque e dovunque resi dagli ufficiali delle categorie in congedo, la situazione si è modificata. Da ciò le nuove disposizioni che, per tutto quanto sopraccennato, non è possibile modificare.

Il Ministro: ANDREOTTI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.* — Per sapere se non siano a conoscenza della estrema necessità di strade poderali e di bonifica in agro del comune di Pozzilli (Campobasso) e specificamente di accesso alle campagne della popolosa frazione di Santa Maria Oliveto, nella piana di Venafro; quali provvedimenti quindi intendano adottare perché le opere stradali vivamente invocate da quella laboriosa popolazione vengano finalmente eseguite. (6248).

RISPOSTA. — Per la costruzione di strade di bonifica a servizio della frazione Santa Maria Oliveto del comune di Pozzilli, ricadente nel comprensorio di bonifica della piana di Venafro, il consorzio di bonifica omonimo ha presentato alla Cassa per il mezzogiorno il progetto esecutivo dell'importo di 63 milioni di lire, già previsto nel programma « Cassa » dell'esercizio 1957-58.

Poiché la somma disponibile in programma è di 35 milioni di lire, il consorzio è stato invitato ad aggiornare le previsioni contrattuali adeguandole alla somma effettivamente disponibile, attraverso lo stralcio di alcuni tronchi che non rivestono carattere e funzioni di opera pubblica e che potranno essere realizzati, invece, come opera privata di miglioramento fondiario comune a più fondi, in applicazione della legge 12 febbraio 1942, n. 183.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

SANTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se gli è noto che il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, contenente le norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme, non viene correttamente applicato. Infatti le amministrazioni continuano a pretendere:

a) la produzione di atti e certificati attestanti requisiti che l'articolo 2 del decreto stabilisce debbano essere accertati d'ufficio

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

dall'amministrazione che emette il provvedimento;

b) l'autenticazione notarile delle copie di atti o certificati e non già anche quella eseguita dal pubblico ufficiale che emise l'originale od al quale deve essere prodotto il documento, o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da cancelliere, o da segretario comunale, così come stabilisce l'articolo 6 del decreto. Nei bandi di concorso ad impieghi statali viene espressamente richiesta, per la documentazione del titolo di studio, la produzione dell'originale o di copia notarile del titolo stesso. Sembra all'interrogante che la chiara formulazione dell'articolo 6, sopra richiamato, non consenta dubbi di sorta sulla validità legale delle copie di atti autenticati nei modi stabiliti dell'articolo stesso, né, in contrasto, potrebbe essere invocato l'articolo 13 del decreto che mantiene ferma, per quanto concerne la documentazione da prodursi nei concorsi per le carriere statali, la disciplina stabilita dal decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, (ora trasfusa nell'articolo 11 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 688). L'articolo 2 del decreto n. 368 non richiede, infatti, la presentazione di copia autenticata notarile del titolo di studio, ma si limita a prescrivere la produzione di copia autentica rinviando perciò la determinazione della « autenticità » del documento alle norme generali che regolano la materia;

c) la produzione di atti di notorietà, e non si ammettono, in luogo di essi, le dichiarazioni previste dall'articolo 7 del più volte menzionato decreto n. 678;

d) la legalizzazione delle firme apposte da pubblici funzionari o da pubblici ufficiali su atti o certificati, copie ed estratti rilasciati dai medesimi.

Se non ritenga opportuno di:

a) sollecitare i singoli ministeri a dare completa attuazione al decreto n. 678 e ad impartire le conseguenti istruzioni agli organi dipendenti ed agli enti vigilanti;

b) assicurarsi che le istruzioni stesse rispondano compiutamente alla lettera e allo spirito delle nuove norme, evitando la sopravvivenza di prassi con esse contrastanti;

c) diramare direttamente istruzioni di carattere generale che considerino tutti gli aspetti della nuova disciplina della materia, essendosi rivelate insufficienti le circolari diramate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 agosto e 20 novembre 1957;

d) pubblicare il testo delle istruzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e

dei ministeri, curandone la diffusione fra i cittadini. (5053).

RISPOSTA. — Pur non essendo finora emersi casi concreti, in cui l'applicazione delle norme previste dal decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, sia stata effettuata con criteri eccessivamente restrittivi o, comunque, non aderenti allo spirito informatore di esso, sarà provveduto, con circolare in corso, a richiamare l'attenzione delle pubbliche amministrazioni, al fine di ovviare agli inconvenienti lamentati.

Con l'occasione sarà chiarito che le copie di atti e certificati, presentati a corredo delle domande di ammissione ai pubblici concorsi, possano essere autenticate nei modi previsti dall'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Il Ministro della riforma burocratica: Bo.

SCALIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se non ritenga opportuno emanare al più presto il decreto che autorizzi l'istituzione di una scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'ospedale civico « Vittorio Emanuele II » di Catania.

Sarà a conoscenza del ministro che il provvedimento invocato darà un considerevole impulso all'attività assistenziale dell'ente, permettendo allo stesso di disporre di personale tecnicamente qualificato. Attualmente, infatti, dei 143 posti di infermieri generici esistenti in organico solo 23 sono occupati regolarmente, mentre i servizi che dovrebbero essere resi dagli altri 120 infermieri vengono disimpegnati dal personale di fatica.

Tale stato di cose determina riflessi negativi su tutta l'attività ospedaliera, dando luogo a serie difficoltà in materia di organizzazione assistenziale.

L'interrogante chiede di conoscere se il ministro non ritenga giunto il momento di soddisfare la legittima richiesta avanzata dall'ospedale in conformità alle disposizioni vigenti, anche in vista del fatto che tutta la documentazione occorrente è già in possesso del Ministero della sanità. (6804).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già predisposto il decreto di autorizzazione all'istituzione di una scuola per infermieri ed infermieri generici presso l'ospedale civico « Vittorio Emanuele II » di Catania.

Tale decreto dovrà essere controfirmato dal ministro della pubblica istruzione col cui con-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

certo, com'è noto, sono emessi i provvedimenti di autorizzazione per l'istituzione delle scuole di assistenza infermieristica.

Il Ministro: GIARDINA.

SCARASCIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga opportuno venire incontro con lievi agevolazioni fiscali agli utenti di piccoli impianti di aerogeneratori e di gruppi elettrogeni muniti di motore a scoppio, i quali intendano installare generatori di corrente in zone rurali non servite da reti urbane.

Infatti l'uso di tali piccoli impianti si va estendendo in tutte le campagne e sarebbe necessario che per le potenze fino a 500 watt (azionanti due o tre lampade) si conceda all'utente la possibilità dell'installazione degli impianti con una semplice comunicazione dell'U.T.I.F. competente senza applicazione di tassa, spese di verifica, sopraluoghi, ispezioni. ecc.

Si fa presente che mentre le finanze dello Stato non subirebbero alcuna evidente contrazione per l'importo minimo della tassa in parola, invece grande giovamento ricaverebbero i contadini coltivatori diretti residenti in zone di campagna. (5654).

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato H) al decreto-legge luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, costituisce officina di produzione di energia elettrica soggetta a denuncia, l'impianto di aerogeneratori o di gruppi elettrogeni di qualsiasi potenza.

Conseguentemente, l'energia elettrica prodotta è soggetta alle imposte erariali di cui all'articolo 1 del citato allegato h) e successive modificazioni.

Comunque, questo Ministero, qualora si appalesi l'opportunità di apportare modifiche all'attuale disciplina dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica, non mancherà di tenere presenti le istanze degli utenti di piccoli impianti aerogeneratori, avuto riguardo alle potenze generalmente assai modeste erogate che danno luogo a minime tassazioni, in modo da esonerarli, eventualmente, dagli adempimenti previsti dal richiamato articolo 3.

Per quanto riguarda, invece, i gruppi elettrogeni azionati da motore a scoppio, non può accedersi alla formulata richiesta di esenzione, data l'enorme loro diffusione nei più svariati settori delle attività produttive nazionali.

Il Sottosegretario di Stato: PIOLA.

SCIORILLI BORRELLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere se non ritengano opportuno accreditare al più presto i fondi necessari alla corte di appello dell'Aquila per la corresponsione dell'indennità per lavoro straordinario a tutto il personale interessato, che ancora non ha riscosso detta indennità relativa al periodo marzo-aprile 1959. (6876).

RISPOSTA. — Con ordine di accreditamento in data 22 maggio 1959, questo Ministero ha posto a disposizione del presidente della corte di appello de L'Aquila i fondi necessari per effettuare il pagamento dei compensi per lavoro straordinario relativi all'esercizio finanziario 1958-59 a tutti i funzionari del distretto.

Non sussiste quindi alcun impedimento per la corresponsione agli interessati dei compensi suddetti.

Il Sottosegretario di Stato per la giustizia: SPALLINO.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli si oppongono alla definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria, n. 83210/52 di posizione, riguardante il signor Protopapa Rocco. (6158).

RISPOSTA. — Sulla domanda di pensione privilegiata ordinaria cui si riferisce l'interrogante è stato già adottato il relativo provvedimento.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non viene definita, in sede di rinnovo, la pratica di pensione privilegiata ordinaria - certificato di iscrizione n. 479466 - del signor Mario Lefons, da Lecce. (6381).

RISPOSTA. — La domanda per il rinnovo del trattamento privilegiato ordinario concernente il militare cui l'interrogante si riferisce è stata istruita e trasmessa al comitato pensioni privilegiate ordinarie.

Come d'uso, si darà notizia dell'esito all'interessato non appena la pratica sarà definita.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

VERONESI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza delle raccomandazioni fatte dal *Bollettino del mondo giudiziario*, anno III, n. 15/B del 13 aprile 1959, a tutti gli idonei del concorso a 905 posti di vice cancelliere, graduati dopo i vincitori. (6303).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

RISPOSTA. — Il *Bollettino del mondo giudiziario*, n. 15/B, in data 13 aprile 1959, ha esortato tutti i candidati risultati idonei nel concorso per 905 posti di vice cancelliere in prova di recente espletato, nonché tutti i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie ad inviare petizioni al ministro di grazia e giustizia, al Presidente della Camera dei deputati e ad altri parlamentari, per ottenere l'approvazione della proposta di legge n. 1026, presentata alla Camera dei deputati dal deputato Berlinguer e concernente la « sistemazione dei ruoli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Con tale proposta si prevede, tra l'altro, che il ministro di grazia e giustizia, in relazione ad un progettato aumento dei posti di organico corrispondente al grado iniziale della carriera delle cancellerie e segreterie, sia autorizzato a provvedere alla copertura dei posti medesimi mediante la nomina di quelli, fra i candidati anzidetti, che seguono i vincitori nella relativa graduatoria del concorso.

Nello stesso bollettino, mentre si dichiara che nulla è dovuto dagli interessati — neppure a titolo di rimborso spese — per l'azione intrapresa da quel settimanale, si afferma però, in termini espliciti, di « pretendere » che ciascuno degli idonei del predetto concorso si abboni al *Mondo giudiziario*, versando la quota ivi stabilita.

Questo Ministero non può tenere evidentemente alcun conto delle osservazioni e delle esortazioni inserite in una pubblicazione di carattere privato, relativo all'ulteriore corso della proposta di legge del deputato Berlinguer.

Ma non può tuttavia non rilevarsi come appaia censurabile la richiesta di abbonamenti fatta da un periodico che, nell'accingersi a sostenere una proposta di legge, presentata da un parlamentare in materia per la quale il Governo ha predisposto un proprio disegno di legge, intende conseguire, sotto la forma dell'abbonamento, l'importo di quelle spese di corrispondenza che si è espressamente dichiarato di non voler percepire.

Il Sottosegretario di Stato: SPALLINO.

VIDALI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali sono le intenzioni di codesto Ministero nei confronti delle aziende I.R.I. di Trieste.

Il 29 luglio 1958 veniva presentata dall'interrogante una interrogazione in merito alle voci diffuse a Trieste, di un « ridimensionamento » delle succitate aziende. Ci si trova

ora di fronte a fatti concreti, che giustificano fondato allarme per le sorti delle industrie I.R.I. triestine.

Infatti la direzione dei C.R.D.A. ha comunicato la sua decisione di licenziare su due piedi 29 lavoratori a Trieste e 47 a Monfalcone. Si tratta di operai e impiegati che, in violazione agli accordi esistenti nell'azienda, vengono licenziati avendo superato i 60 o 55 anni (rispettivamente trattandosi di uomini o donne) mentre l'accordo prevede tali misure soltanto dopo i 65 anni.

Attuando queste misure si arriverebbe nel complesso C.R.D.A. al licenziamento di qualche migliaio di operai e impiegati.

Si rileva, a proposito di questi gravissimi fatti, che il precedente ministro delle partecipazioni statali, Bo, in un comizio a Trieste affermò che nessun piano di ridimensionamento sarebbe stato attuato, almeno entro il 1958. Anche l'attuale ministro ha, molto recentemente, assicurato che non c'era alcuna intenzione di ritoccare gli organici fino al 31 dicembre 1958; in questi giorni, inoltre, all'Ilva di Trieste, ai 65 licenziamenti recenti se ne sono aggiunti altri 6 e nessuna smentita è giunta alla voce di un prossimo spegnimento del secondo forno Martin e dello smantellamento del laminatoio e dell'acciaieria, che comporterebbero il licenziamento di circa 600 operai.

L'estrema gravità della situazione esistente agli stabilimenti I.R.I. di Trieste (C.R.D.A. e I.L.V.A.), Monfalcone (C.R.D.A.) e Gorizia (S.A.F.O.G.) viene così ancora una volta riconfermata.

L'interrogante chiede pertanto sollecita risposta sulle intenzioni del Ministero per le aziende I.R.I. di Trieste e comunque immediata sospensione di tutti i provvedimenti in corso o in previsione, fino a quando non siano conosciuti e discussi i piani per le succitate aziende, con la più viva raccomandazione di non mancare alle promesse governative ripetutamente fatte per l'avvenire delle industrie triestine, che costituiscono un elemento fondamentale per l'economia triestina in generale. (1033).

RISPOSTA. — Ho chiarito, con risposta alla sua precedente interrogazione a risposta scritta n. 832, concernente lo stesso argomento, quali siano le prospettive future dei C.R.D.A. e dell'I.L.V.A. di Servola nel quadro dei programmi I.R.I.

Per quanto concerne la S.A.F.O.G., comunico che i citati programmi prevedono il rimodernamento dell'azienda in parola, e ciò

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

per adeguare la struttura della stessa alle effettive possibilità di mercato.

Informo, inoltre, che sono stati portati a termine gli studi relativi al progetto di ammodernamento della fonderia di acciaio e si è già provveduto a dar corso alle prime ordinazioni per la fornitura dei materiali e macchinari occorrenti a tale scopo.

Nel frattempo si è registrato anche un miglioramento nel settore delle macchine tessili. Infatti è stata acquisita una nuova commessa di telai per la Turchia, alla quale però — data la ben nota situazione di quel paese, per ciò che concerne il pagamento dei debiti verso l'estero — si darà corso soltanto dopo che sarà garantito il trasferimento della valuta. Inoltre, nelle scorse settimane è stato assunto, a conclusione di precedenti trattative, un importante ordine della Chatillon, ed il lavoro di approntamento di tale commessa si svilupperà nella seconda parte dell'anno 1959, e si svolgerà successivamente nei primi mesi del 1960.

Quanto alla nuova produzione di valvole per uso navale, è attualmente in corso una interessante trattativa con una ditta americana; trattativa questa, in ordine alla quale non si rende possibile precisare, né l'importanza, né l'epoca di realizzazione.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

VIDALI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali difficoltà ostino all'applicazione al Territorio di Trieste della legge 25 luglio 1952, n. 991, e sue successive modificazioni, concernenti i provvedimenti straordinari per i terreni da dichiararsi montani.

L'interrogante rileva che il commissariato generale del Governo, con suo ordine pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del 21 agosto 1957, n. 24, ha esteso la suindicata legge al Territorio di Trieste e che, in data 26 febbraio 1958, il consorzio di bonifica e di trasformazione fondiaria della zona di Trieste inviò ai comuni dell'altopiano carsico una circolare in cui si avvisava che — in base all'articolo 1 — per la pratica applicazione dei provvedimenti era necessario che i territori comunali interessati o frazioni di essi venissero inclusi dalla commissione censuaria centrale nell'apposito elenco generale dei comuni interessati.

Seguendo la prescritta procedura, le amministrazioni comunali interessate hanno presentato una domanda diretta alla predetta commissione centrale, tramite il competente ispettorato ripartimentale delle foreste di

Trieste, motivandola in base alla particolare natura e povertà dei terreni dell'altipiano carsico ed ai danni ad essi provocati dagli eventi bellici e dalle conseguenze del trattato di pace ai sensi del quarto capoverso dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1957, n. 657, apportante modifiche alla originaria legge 25 luglio 1952, n. 991.

Data l'importanza che l'applicazione della suindicata legge avrebbe per il Territorio di Trieste, l'interrogante si permette di sollecitare l'intervento del ministro affinché quanto prima possibile l'economia locale possa godere i benefici. (6250).

RISPOSTA. — Il dipendente ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste ha ricevuto soltanto nello scorso mese di aprile 1959 le domande di sei comuni dell'altipiano carsico intese ad ottenere il riconoscimento di territori montani dalla competente commissione censuaria centrale presso il Ministero delle finanze a termini dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657.

Le suddette domande, pertanto, sono in istruttoria e il loro eventuale accoglimento da parte della citata commissione potrà essere deliberato in sede di aggiornamento dell'elenco dei territori montani per l'anno 1960.

Il Ministro: RUMOR.

VILLA GIOVANNI ORESTE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Sul fatto che a tutt'oggi non si è ancora provveduto alla distribuzione gratuita di grano ai contadini della provincia di Asti colpiti da calamità atmosferiche, secondo la legge 26 dicembre 1958, n. 1121, per quanto sin dal 14 febbraio 1959 sia stato emanato il decreto ministeriale contenente le norme di applicazione; e per conoscere se intendono disporre affinché l'aspettativa degli interessati venga soddisfatta con la necessaria urgenza. (6530).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha recentemente assegnato al dipendente ispettorato provinciale dell'agricoltura di Asti, in applicazione della legge 26 dicembre 1958, n. 1121, un contingente di 2 mila quintali di grano — permutabile in farina, pasta, riso, sementi, mangimi e concimi — da distribuire gratuitamente tra le categorie agricole della provincia, danneggiate dalle avversità atmosferiche.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.

VILLA GIOVANNI ORESTE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1959

disporre a favore dei danneggiati, a seguito dello straripamento del fiume Tanaro verificatosi il 24 maggio 1959, dei comuni di Castello d'Annone, Azzano, Rocchetta Tanaro e Motta di Costigliole (Asti). (6531).

RISPOSTA. — Si premette che lo straripamento del fiume Tanaro, verificatosi nella notte tra il 23 e il 24 maggio 1959, ha interessato, nel territorio dei comuni indicati dall'interrogante, terreni per complessivi 600 ettari, dei quali soltanto 200 ettari hanno subito danni di una certa entità per depositi di melma.

Tali danni, per altro, sono suscettibili di riduzione, in quanto talune colture possono essere convenientemente ripristinate o sostituite con altre di buon reddito. Aggiungesi che le ripercussioni economiche dei danni medesimi sui singoli possessori dei fondi interessati risultano scarsamente apprezzabili.

Quanto ai provvedimenti invocati a favore dei coltivatori danneggiati, si fa presente che questi possono avvalersi delle vigenti prov-

videnze creditizie ai fini sia del ripristino dell'efficienza produttiva delle opere e delle colture, nonché delle necessità di conduzione aziendale, sia della proroga della scadenza delle eventuali esposizioni in corso, a norma dell'articolo 8 - comma secondo - della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario.

Ai coltivatori medesimi sarà, a suo tempo, accordata la priorità nella concessione del contributo per l'acquisto di sementi selezionate previsto dalla legge 16 ottobre 1954, n. 989.

S'informa, comunque, che questo Ministero, in applicazione della legge 26 dicembre 1958, n. 1121, ha recentemente assegnato al dipendente ispettorato provinciale dell'agricoltura di Asti un contingente di 2 mila quintali di grano da distribuire gratuitamente tra i ceti agricoli della provincia danneggiati dalle avversità atmosferiche.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: RUMOR.